



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 11.06.2003
COM(2003)344 definitivo

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

**RISPETTO DELLE NORME DELLA POLITICA COMUNE DELLA PESCA
“PIANO DI LAVORO E BOLLETTINO SUL RISPETTO DELLE NORME”**

1. INTRODUZIONE

- 1.1. L'effettiva attuazione delle norme della politica comune della pesca (PCP) costituisce una condizione preliminare per il successo della riforma di questa politica. A tal fine, ciascuno Stato membro deve assumersi le proprie responsabilità in materia di controllo ed esecuzione. Ove necessario, la Commissione faciliterà il compito degli Stati membri e agirà in modo da garantire un'applicazione efficace, equa ed uniforme delle norme. La PCP non può infatti raggiungere i suoi obiettivi se persistono carenze nei sistemi nazionali di controllo ed esecuzione.

Nel quadro dei dibattiti sulla riforma della PCP, le conclusioni della Commissione in merito all'attuazione di quest'ultima hanno in genere ottenuto l'appoggio degli operatori del settore, delle autorità degli Stati membri, del Parlamento e del Consiglio. In particolare è stato concluso che:

- un'attuazione carente compromette l'efficacia delle misure di conservazione;
- la mancanza di uniformità provoca l'assenza di condizioni paritarie in materia di controllo ed esecuzione su scala comunitaria.

Il 20 dicembre 2002, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2371/2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca. Tale regolamento dispone un rafforzamento del controllo e dell'esecuzione delle norme della PCP comprendente misure preventive, la sospensione dell'assistenza finanziaria agli Stati membri e maggiori poteri per gli ispettori della Commissione nel quadro di programmi di monitoraggio specifici. Il regolamento chiarisce inoltre la divisione delle responsabilità tra le autorità degli Stati membri e la Commissione.

A tal riguardo la Commissione ha definito un piano d'azione per la cooperazione in materia di esecuzione ed ha preso disposizioni per la creazione di una struttura ispettiva comune¹. Il piano d'azione copre il periodo 2003-2005.

La presente comunicazione si ricollega al suddetto piano d'azione definendo un piano di lavoro relativo al rispetto delle norme il cui obiettivo è di fornire chiare indicazioni sulle azioni da intraprendere per ovviare alle lacune rilevate nell'attuazione della PCP.

Il piano di lavoro sul rispetto delle norme è accompagnato da un bollettino, un nuovo strumento informativo che fornisce indicazioni sullo stato di attuazione delle varie disposizioni normative da parte degli Stati membri nonché sull'azione condotta dalla Commissione in termini di verifica delle attività di controllo ed esecuzione degli Stati membri e del loro livello di conformità alle norme della PCP. Questo bollettino è accessibile al pubblico sul sito web della Commissione (<http://europa.eu.int/comm/fisheries>).

¹ Comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo "Garantire un'attuazione uniforme ed efficace della politica comune della pesca", COM (2003) 130 del 21.3.2003.

- 1.2.** Gli Stati membri sono responsabili dell'applicazione delle norme mentre la Commissione valuta il loro operato per garantire che la PCP venga applicata in maniera uniforme e secondo le regole. La Commissione provvede anche a facilitare il coordinamento e la cooperazione tra gli Stati membri nel settore del controllo e dell'esecuzione.

La Commissione deve inoltre assumersi le proprie responsabilità nell'ambito della PCP riformata, utilizzando i mezzi a sua disposizione per ottenere dagli Stati membri il rispetto delle norme e, se del caso, intervenendo per correggere le lacune riscontrate nei sistemi di controllo nazionali.

Nell'ultimo decennio la maggior parte degli Stati membri ha adottato misure volte a migliorare il controllo e l'esecuzione, in risposta sia ai problemi osservati che alle nuove disposizioni di controllo adottate² dal Consiglio.

L'introduzione del sistema VMS e delle tecnologie informatiche ha considerevolmente rafforzato le capacità di controllo delle autorità nazionali sulle attività di pesca. Inoltre, la maggior parte degli Stati membri ha potenziato i mezzi di ispezione e sorveglianza o ha ottenuto una partecipazione più diretta del settore stesso al controllo delle attività di pesca. Alcuni Stati membri hanno inoltre adottato sistemi di controllo globali, aumentando al massimo le probabilità che i pescherecci vengano ispezionati.

Malgrado i considerevoli progressi compiuti a partire dal 1992, le carenze nel controllo e nell'esecuzione sussistono, incidendo negativamente sull'efficacia delle misure di conservazione e di controllo adottate dal Consiglio.

2. APPLICAZIONE DELLA POLITICA COMUNE DELLA PESCA

2.1. Carenze nell'applicazione della PCP

- 2.1.1.** Malgrado gli innegabili progressi compiuti, l'attuazione della PCP continua a presentare una serie di carenze. Il controllo della pesca non è armonizzato: molte attività sono efficacemente controllate mentre altre non lo sono affatto o sono oggetto di controlli chiaramente insufficienti. Per alcuni tipi di pesca, il successo globale del controllo sarà commisurato ai risultati ottenuti dall'anello più debole della catena.

In alcuni casi le autorità nazionali sono state lente a reagire e il settore alieutico non sempre ha dato il proprio sostegno all'introduzione di nuovi obblighi, contribuendo a sua volta a ritardare l'attuazione delle norme comunitarie.

- 2.1.2.** Diversi stock (merluzzo bianco, nasello, ecc.), che costituiscono la principale fonte di reddito di molti pescatori, si trovano oggi in uno stato di grave depauperamento. La mortalità per pesca di questi stock non si è ridotta in proporzione analoga alle riduzioni dei TAC e dei contingenti decise dal Consiglio. Le limitazioni delle catture

² Regolamento (CEE) n. 2847/93, GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.
Regolamento (CE) n. 1489/97, GU L 202 del 30.7.1997, pag. 18.
Regolamento (CE) n. 2846/98, GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

(TAC e contingenti) o dello sforzo di pesca (limitazione del numero di giorni in mare) non sempre sono state applicate correttamente.

Gli esempi del merluzzo bianco e del nasello settentrionale mostrano come queste carenze abbiano inciso negativamente sulla conservazione. Benché tra il 2000 e il 2001 i TAC per queste specie siano stati ridotti del 40%, i servizi della Commissione, sulla base di un'analisi effettuata dai propri ispettori, hanno concluso che nel 2001 lo sforzo di pesca e i tassi di cattura relativi ai tipi di pesca in questione non hanno registrato diminuzioni significative. Di conseguenza, tenendo anche conto delle variazioni nei tassi di cattura rilevate nell'ambito di controlli a campione di dati contenuti nei giornali di bordo e sulla base di dati VMS e indagini realizzate nel settore alieutico, si può presumere che la mortalità per pesca degli stock in questione non abbia subito radicali variazioni rispetto agli anni precedenti.

Gli stock di merluzzo bianco e di nasello non sono certamente gli unici a risentire delle carenze in materia di controllo ed esecuzione. In realtà, le carenze nei controlli interessano generalmente tutti gli sbarchi di pesce nei porti interessati.

- 2.1.3.** Conformemente all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2371/2002, gli Stati membri adottano misure per l'adeguamento della capacità di pesca della propria flotta nell'intento di conseguire un equilibrio stabile e duraturo tra questa capacità di pesca e le possibilità di pesca di cui dispongono. In realtà, lo sforzo messo in atto dall'attuale capacità delle flotte pescherecce genera una mortalità per pesca degli stock interessati per tutto l'arco dell'anno se, al momento dell'esaurimento dei contingenti, le relative attività non vengono sospese o non si procede in altro modo a ridurre lo sforzo di pesca. In alcuni casi, le carenze di ispezione e sorveglianza da parte degli Stati membri rendono possibile la pratica di non dichiarare gli sbarchi al fine di evitare un arresto della pesca.

L'invio di informazioni alla Commissione in merito all'applicazione delle norme della PCP è stato caratterizzato da una raccolta lacunosa di dati da parte delle autorità nazionali e da un insufficiente controllo qualitativo dei medesimi. Spesso gli Stati membri non hanno fornito in tempo utile le informazioni e in alcuni casi i dati trasmessi erano incompleti o di dubbia qualità.

In molti casi, i problemi connessi all'invio di dati nascono dalla lentezza nell'attuazione dei requisiti comunitari, dalle ripetute riorganizzazioni dei sistemi di controllo nazionali, dal malfunzionamento delle tecniche informatiche, dalla sostituzione dei funzionari responsabili, dalla temporanea mancanza di personale e così via. Il bollettino che figura in allegato mostra alcune delle carenze sopra elencate.

- 2.1.4.** Per vari motivi, i sistemi di controllo nazionali non sempre sono riusciti a garantire l'effettiva applicazione delle norme della PCP. Questo fatto ha dunque impedito di individuare un certo numero di irregolarità e casi di mancata osservanza delle norme applicabili. Ciò significa ad esempio che le informazioni dichiarate dal settore alieutico non sempre corrispondono ai quantitativi fisici di pesci catturati, detenuti a bordo, sbarcati e venduti su cui esse si basano.

Le informazioni registrate dagli Stati membri e trasmesse alla Commissione non risultano pertanto costantemente affidabili. Le informazioni contenute nel bollettino allegato si basano sui dati ufficiali trasmessi dagli Stati membri alla Commissione

ma ciò non significa che esso rispecchi necessariamente la situazione reale, poiché in alcuni casi i dati ufficiali sulle catture potrebbero non corrispondere al volume reale di queste ultime.

Vari motivi spiegano la possibile mancanza di efficacia dei sistemi nazionali di controllo. Malgrado gli strumenti sempre più sofisticati messi a disposizione delle autorità nazionali le carenze persistono. Di fatto, i mezzi di controllo esistenti non sempre rispondono alla necessità di creare un sistema di controllo nazionale di portata globale. I sistemi di sorveglianza delle catture e dello sforzo di pesca non sempre controllano adeguatamente tutte le attività. Per questo motivo le informazioni presentano lacune e si verificano ritardi nella raccolta dei dati richiesti.

Le operazioni di controllo e sorveglianza non sempre vengono programmate e mirate adeguatamente. In molti Stati membri, le autorità nazionali responsabili dell'ispezione e sorveglianza della pesca svolgono anche altre mansioni. Malgrado gli sforzi, la formazione degli ispettori è spesso inadeguata e le procedure sono lente e macchinose. Le probabilità che venga effettuata un'ispezione e, soprattutto, che si rilevino infrazioni risulta dunque piuttosto bassa in molti tipi di pesca. Inoltre, i sistemi sanzionatori nazionali sono raramente dissuasivi.

- 2.1.5.** I dati contenuti nello schedario della flotta (potenza motrice) non sono stati sempre verificati in maniera adeguata. Il rispetto della segmentazione indicata nei POP ha raramente permesso di raggiungere gli obiettivi fissati. Per alcuni tipi di pesca, l'equilibrio tra capacità della flotta e possibilità di pesca si è deteriorato a causa del depauperamento degli stock; questa situazione richiede un aumento delle attività di sorveglianza e ispezione.

Spesso gli Stati membri non hanno reagito tempestivamente al manifestarsi di questi problemi.

2.2. Poteri e azioni della Commissione per ovviare alle carenze riscontrate

2.2.1. Quadro generale

Nel corso dell'ultimo decennio la Commissione ha redatto varie relazioni di valutazione sull'applicazione delle norme della PCP da parte degli Stati membri³. La relazione della Commissione sul controllo dell'attuazione della politica comune della pesca⁴ da parte degli Stati membri fa il punto sulla situazione in materia di controllo ed esecuzione. I documenti di lavoro⁵ relativi a ciascuno Stato membro dedito alla pesca marittima che accompagnano la presente relazione riassumono le caratteristiche principali dei vari sistemi di controllo nazionali e le osservazioni della Commissione su ciascuno di tali sistemi, comprese quelle basate sulle conclusioni dei propri ispettori della pesca. Tali documenti di lavoro contengono anche la

³ COM(96) 100 def. Prima relazione della Commissione sul controllo della pesca
COM(96) 363 def. Relazione sull'applicazione del regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura
COM(97) 226 def. Controllo della politica comune della pesca 1995
ISBN 92-894-0915-0. Relazione sull'applicazione del regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura nel periodo 1993-2000

⁴ COM (2001) 526 def. (http://europa.eu.int/fisheries/doc_et_publ/factsheets/legal_texts/rapp_en.htm)

⁵ SEC (2001) 1798, 1799, 1811, 1812, 1813, 1814, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824 del 13.11.2001 (http://europa.eu.int/fisheries/doc_et_publ/factsheets/legal_texts/rapp526_en.htm)

valutazione della Commissione sulla situazione reale del controllo della pesca in ciascuno degli Stati membri.

Al fine di migliorare la trasparenza e di rafforzare la cooperazione tra le autorità responsabili del controllo e dell'esecuzione, nonché per sensibilizzare maggiormente il settore, nel 2000 la Commissione ha organizzato una Conferenza internazionale sul controllo e la sorveglianza della pesca⁶.

La Commissione dispone di vari mezzi di intervento per ottenere un maggior rispetto delle norme, incluse le nuove possibilità adottate nel quadro della riforma.

2.2.2. *Sostegno finanziario*

Per aiutare gli Stati membri a introdurre miglioramenti, la Commissione ha adottato decisioni annuali relative a una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese da essi sostenute in materia di controllo ed esecuzione⁷. Gli importi annui sono stati raddoppiati, passando a 205 milioni di euro per il periodo 1996-2000, e sono stati fissati a 105 milioni di euro per il periodo 2001-2003. Questi contributi hanno notevolmente facilitato l'acquisto e l'ammodernamento di attrezzature per il controllo e l'ispezione. Essi hanno inoltre permesso di finanziare la formazione di ispettori e la realizzazione di programmi comuni di ispezione, ma gli Stati membri hanno fatto un uso limitato di queste ultime possibilità.

2.2.3. *Misure preventive*

La riforma della PCP ha offerto alla Commissione la possibilità di adottare misure preventive (articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002). Fatte salve le responsabilità della Commissione ai sensi dell'articolo 226 del trattato, ove sussistano prove che le attività di pesca condotte in una determinata zona geografica possono costituire una grave minaccia per la conservazione delle risorse ittiche, la Commissione adotta urgentemente tali misure preventive.

Le suddette misure devono essere proporzionate al rischio di minaccia grave per la conservazione delle risorse alieutiche e devono essere adottate solo dopo avere avviato il dialogo di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002. A tal fine la Commissione informa per iscritto lo Stato membro interessato circa l'esito degli accertamenti e fissa un termine di almeno 15 giorni lavorativi perché questo possa dimostrare che le norme sono state rispettate e presentare le proprie osservazioni. Le misure adottate dalla Commissione possono essere prorogate fino a un massimo di sei mesi.

2.2.4. *Detrazioni dalle possibilità di pesca future*

Inoltre, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, la Commissione, qualora abbia accertato che uno Stato membro ha superato le possibilità di pesca ad esso assegnate, procede ad una detrazione dalle possibilità di pesca future di tale Stato membro. Tale decisione viene adottata secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

⁶ Conferenza internazionale sul controllo e la sorveglianza della pesca, Bruxelles, 24-27 ottobre 2000.
⁷ Decisione del Consiglio (2001/431/CE), GU L 154 del 9.6.2001, pag. 22.

2.2.5. *Sospensione dell'assistenza finanziaria*

L'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002, prevede la condizionalità dell'assistenza finanziaria comunitaria e la riduzione dello sforzo di pesca. In virtù di questo articolo, tale assistenza viene concessa a condizione che lo Stato membro interessato rispetti le disposizioni applicabili e fornisca determinate informazioni. Il suddetto articolo prevede che la Commissione, dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di esporre le sue ragioni e in misura proporzionale all'inadempienza, può sospendere l'assistenza finanziaria comunitaria prevista dal regolamento (CE) n. 2792/1999. La Commissione contribuisce in tal modo al buon funzionamento della politica applicabile alle flotte.

2.2.6. *Infrazioni*

Le procedure formali d'infrazione richiedono tempi lunghi prima che la Corte di giustizia possa emettere una sentenza. Il testo dell'articolo 226 del trattato prevede che la Commissione proceda a tre azioni preliminari (la lettera di costituzione in mora, il parere motivato e il ricorso alla Corte di giustizia) prima che il caso possa essere giudicato dalla Corte. Tuttavia, anche se la Corte delibera in favore della Commissione, non esistono garanzie che lo Stato membro in questione eseguirà la sentenza. La possibilità di imporre il versamento di una somma forfettaria o di una penalità a uno Stato membro che non abbia rispettato una sentenza, prevista dall'articolo 228 del trattato, presuppone che la Commissione proceda nuovamente alle tre azioni sopra menzionate.

In vari casi la Commissione ha avviato procedure di infrazione contro Stati membri che non si erano conformati alla normativa comunitaria, in particolare in materia di sovrasfruttamento, sulla base dei dati ufficiali relativi alle catture (cfr. allegato, pag. 53). In totale vi sono al momento 67 procedure di infrazione pendenti e 8 procedure sono attualmente all'esame della Corte. 24 nuove procedure di infrazione sono state avviate nel 2002.

Per quanto concerne l'incapacità di controllare e far applicare la taglia minima fissata per il nasello settentrionale, la Commissione ha avviato una procedura per la mancata esecuzione di una precedente sentenza della Corte di giustizia⁸ nell'ambito della quale ha proposto che lo Stato membro paghi un'ammenda di 316 500 euro al giorno fino a quando non avrà dato esecuzione alla precedente sentenza della Corte.

3. PIANO DI LAVORO RELATIVO ALL'OSSERVANZA DELLE NORME DAL 2003 IN POI

3.1. Campo d'applicazione

L'effettiva attuazione delle norme della PCP richiederà un impegno considerevole, nel 2003 e negli anni successivi, in quanto non sarà facile correggere la situazione attuale.

Per conseguire tale obiettivo occorrerà innanzitutto che gli Stati membri si assumano le proprie responsabilità, ma sarà necessario anche il sostegno della Commissione.

⁸ Corte di giustizia delle Comunità europee, causa C 304/02.

Per una corretta applicazione delle misure di controllo e di conservazione è fondamentale anche il sostegno del settore della pesca, che potrà essere ottenuto solamente garantendo parità di condizioni tra i vari operatori. A tal fine gli Stati membri interessati dovranno cooperare attivamente con la Commissione per coordinare le proprie attività.

Il Piano di lavoro per l'osservanza delle norme si incentra sui seguenti aspetti:

- assistenza alle autorità nazionali, che dovranno essere incitate a collaborare tra di loro;
- trasparenza in materia di applicazione delle norme della PCP;
- misure di controllo e di esecuzione della Commissione.

La Commissione provvederà ad attuare il suo piano di lavoro in collaborazione con gli Stati membri e a valutarne periodicamente i risultati.

3.2. Assistenza e coordinamento

3.2.1. Consultazione delle autorità nazionali

Per garantire l'applicazione del Piano d'azione per la cooperazione in materia di esecuzione la Commissione agirà in stretta collaborazione con gli Stati membri nell'ambito del Comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura e del Gruppo consultivo degli esperti per il controllo della pesca. Essa coordinerà le proprie attività con quelle degli Stati membri e intensificherà tali attività per fornire maggiore assistenza agli Stati membri.

Le carenze nell'attuazione della PCP e di nuove disposizioni andranno affrontate in questo ambito e la Commissione prevede di discutere le seguenti problematiche:

- Norme relative alla flotta: le modalità da adottare in applicazione del capitolo III del regolamento (CE) n. 2371/2002; esame delle carenze nell'attuazione delle norme vigenti in materia di flotta, nonché delle possibilità per ovviare a tali carenze.
- Ispezione e esecuzione: esame delle attuali carenze nelle attività di ispezione e di sorveglianza, come pure nelle misure adottate a seguito delle infrazioni; le modalità d'applicazione da adottare a norma degli articoli 24, 27 e 28 del regolamento (CE) n. 2371/2002. L'adozione di tali modalità è necessaria per attuare il Piano d'azione per la cooperazione in materia di esecuzione.
- Misure di controllo: esame delle carenze nei controlli delle attività di pesca e possibili soluzioni per ovviare a tali carenze.

In questo ambito la Commissione discuterà inoltre, assieme alle autorità nazionali interessate, i risultati dei programmi d'ispezione comuni. Verranno presentate e discusse le constatazioni degli ispettori della Commissione, che redigeranno a tal fine rapporti periodici di valutazione. Gli Stati membri potranno inoltre chiedere di discutere altri aspetti suscettibili di migliorare la cooperazione tra di loro.

La Commissione si adopererà per fornire una maggiore assistenza agli Stati membri nel ricercare soluzioni adeguate per le carenze constatate.

3.2.2. Consultazione del settore della pesca

Il settore della pesca ha tutto l'interesse a mantenere gli stock ittici in buono stato e sta prendendo coscienza del fatto che un maggior rispetto delle norme contribuirà, a lungo termine, ad uno sviluppo economico sostenibile del settore. Non sarà tuttavia facile convincere i pescatori ad impegnarsi a favore di un'applicazione corretta delle misure di controllo e di conservazione fino a quando essi non saranno sicuri che il rispetto delle norme è imposto a tutti coloro che partecipano allo sfruttamento degli stock interessati. È pertanto fondamentale garantire la parità di trattamento, eliminando la concorrenza sleale che compromette lo sfruttamento sostenibile degli stock.

Promuovere una migliore comprensione, da parte del settore della pesca, delle misure di conservazione e di controllo, tenendo conto al tempo stesso delle sue esigenze, servirà ad incrementare l'adesione a queste misure e a garantirne quindi un'attuazione più equilibrata e di migliore qualità.

A tal fine gli operatori del settore verranno consultati prima di presentare nuove proposte legislative. La Commissione continuerà tale lavoro di consultazione nell'ambito del Comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura (CCPA)⁹ ogni qualvolta presenterà nuove proposte, ma farà inoltre ricorso ai nuovi Consigli consultivi regionali per consultare le parti interessate e scambiare informazioni sull'applicazione delle norme della PCP nelle zone di competenza di tali consigli.

Per garantire parità di condizioni sarà necessaria una completa trasparenza sull'applicazione delle misure di conservazione e di controllo. Il bollettino sul rispetto delle norme riprende i dati ufficiali trasmessi dagli Stati membri alla Commissione sull'applicazione delle norme della PCP. Durante le riunioni degli organi summenzionati debbono essere presentati agli operatori del settore le principali constatazioni della Commissione e i rapporti di valutazione redatti dai suoi ispettori sul rispetto di tali norme. Anche eventuali denunce del settore su irregolarità perpetrate da navi o flotte dovranno essere valutate in tale contesto, con l'adozione di misure adeguate.

3.3. Trasparenza

3.3.1. Bollettino sul rispetto delle norme

Nella comunicazione del 28 maggio 2002¹⁰ sul calendario della riforma della PCP, la Commissione europea si è impegnata a migliorare la trasparenza delle informazioni sul rispetto delle norme della PCP da parte degli Stati membri. A tal fine essa redige e rende pubblico, sul sito della Commissione¹¹, un bollettino sul rispetto delle norme che fornisce informazioni sull'applicazione della PCP.

⁹ Decisione della Commissione, del 14 luglio 1999, che rinnova il Comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura (1999/478/CE).

¹⁰ Comunicazione della Commissione sulla riforma della politica comune della pesca – Calendario (COM(2002)181 def. del 28.5.2002).

¹¹ <http://europa.eu.int/comm/fisheries/>

Tale bollettino (che è presentato nell'allegato della presente comunicazione) costituisce una fonte d'informazione trasparente e facilmente accessibile sul rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi previsti dalla legislazione comunitaria in materia di: conservazione delle risorse della pesca, gestione della flotta, politica strutturale, controllo ed esecuzione.

Il bollettino fornisce inoltre un quadro generale delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione, quale “custode dei trattati”, nei confronti degli Stati membri che non rispettano le norme della PCP, nonché indicazioni sulle ispezioni effettuate dagli ispettori della pesca della Commissione.

Esso serve inoltre da fonte d'informazione comparativa sull'applicazione delle norme della PCP da parte degli Stati membri e indica in modo conciso e chiaro, grazie ad alcuni indicatori fondamentali, in che misura tali norme vengono generalmente rispettate.

Il bollettino verrà aggiornato annualmente e le informazioni contenute nella prima edizione verranno completate nelle edizioni successive. Le comunicazioni relative alle ispezioni eseguite dalla Commissione potrebbero riprendere, ad esempio, alcuni elementi dei rapporti redatti dagli ispettori per la pesca della Commissione; tali rapporti saranno trasmessi agli Stati membri interessati per eventuali osservazioni a norma dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 2371/2002. Qualora facciano invece parte di procedure di infrazione, questi rapporti non saranno accessibili, conformemente a quanto dispone l'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1049/2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. La Commissione esaminerà a quali condizioni, in quale forma e secondo quali tempi tali rapporti potranno essere messi a disposizione del pubblico e inseriti in edizioni future del bollettino.

Dalla prima edizione del bollettino, che riprende i dati disponibili fino al 2003, emergono situazioni diverse a seconda delle norme considerate. Nella la maggior parte dei casi, le informazioni che figurano nel bollettino si basano sui dati trasmessi dagli Stati membri.

Per quanto riguarda la **gestione delle risorse**, la maggior parte degli Stati membri sembra aver rispettato l'obbligo di dichiarare le catture di stock soggetti a TAC e contingenti sbarcate nel proprio territorio da navi battenti la loro bandiera, mentre quasi nessuno Stato membro ha ottemperato all'obbligo di dichiarare le catture effettuate al di fuori delle acque comunitarie e sbarcate nel proprio territorio da navi dell'Unione. In generale, la maggior parte degli Stati membri non ha rispettato l'obbligo di comunicare i dati sulle catture. Anche la precisione dei dati trasmessi va tenuta in considerazione nel valutare in che misura gli Stati membri abbiano rispettato le norme (vedasi considerazioni successive).

Per quanto riguarda invece la comunicazione di dati sulla gestione delle attività di pesca in alcune zone soggette a misure specifiche di conservazione, nessuno Stato membro ha rispettato il termine previsto dalla legislazione per tale comunicazione. Cinque Stati membri hanno inviato i dati con un certo ritardo, due hanno trasmesso dati incompleti, e quattro Stati membri non hanno trasmesso alcun dato.

Il bollettino sul rispetto delle norme indica inoltre che, sia nel 2001 che nel 2002, sono stati superati i contingenti per numerosi stock ittici. I dati che vi figurano si

basano sulle dichiarazioni di cattura trasmesse dagli Stati membri, compilate a loro volta in base alle dichiarazioni di cattura e di sbarco trasmesse dai comandanti dei pescherecci. È tuttavia possibile che, in alcuni casi, questi dati non riflettano correttamente la situazione, in quanto i rapporti scientifici hanno spesso segnalato dichiarazioni di cattura e di sbarco incorrette, insufficienti o addirittura mancanti, che hanno quindi un impatto sulla valutazione degli stock. Naturalmente questi dati non figurano nella tabelle; è pertanto possibile e addirittura probabile che alcuni superamenti dei contingenti siano superiori a quanto indicato o non siano noti.

Per quanto concerne l'obbligo di comunicare le informazioni sulla **gestione della flotta**, i dati trasmessi dagli Stati membri alla Commissione su alcune caratteristiche dei pescherecci da inserire nello schedario comunitario della flotta erano, nella maggior parte dei casi, completi o quasi; in quattro casi, però, numerosi dati mancavano o erano incorretti.

Per quanto riguarda il rispetto degli obiettivi stabiliti nei programmi di orientamento pluriennali (POP IV) per il periodo 1997-2002, vi è stata un'evoluzione positiva per gli obiettivi relativi alla capacità di pesca (sono indicati solamente gli obiettivi in termini di potenza motrice in kW, in quanto gli obiettivi in termini di stazza potrebbero ancora variare a seguito del programma di nuova misurazione della stazza). Per quei paesi che hanno preferito stabilire obiettivi relativi allo sforzo di pesca (ovvero la capacità del peschereccio moltiplicata per il numero di giorni trascorsi in mare) invece che alla capacità, i dati sul rispetto di questi obiettivi non sono stati trasmessi o sono stati trasmessi solo parzialmente da due dei sei Stati membri interessati nel 2000 e nel 2001.

Per quanto riguarda le relazioni sulla **politica strutturale**, la maggior parte degli Stati membri ha rispettato l'obbligo di comunicare le informazioni sull'andamento dei loro programmi a favore del settore della pesca. Tre Stati membri non hanno presentato le relazioni per alcuni dei programmi a favore delle regioni dell'obiettivo 1, mentre tutti gli Stati membri hanno ottemperato al loro obbligo per le regioni degli altri obiettivi.

Riguardo alle misure di **controllo ed esecuzione**, dalle relazioni degli Stati membri emerge che i comportamenti che costituiscono gravi violazioni delle norme della PCP non sempre vengono sanzionati. In alcuni casi trascorre inoltre più di un anno tra la constatazione dell'infrazione e l'applicazione di sanzioni. La Commissione esaminerà l'efficacia dei sistemi nazionali di sanzioni, in particolare dal punto di vista del loro potere deterrente.

Le procedure d'infrazione avviate dalla Commissione riguardano principalmente quattro Stati membri (56%). Il 67% di tutte le infrazioni si riferiscono a casi di sovrasfruttamento.

Nel bollettino sul rispetto delle norme sono fornite alcune informazioni sulle ispezioni eseguite dagli ispettori comunitari. Il numero di tali ispezioni varia da un anno all'altro, in funzione delle priorità e dei programmi specifici, ma esse tendono a concentrarsi nei paesi in cui l'attività di pesca è più intensa. Come indicato in precedenza, questo tipo di informazione verrà potenziata nelle edizioni future.

3.3.2. Altre azioni specifiche a favore della trasparenza

Conformemente all'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 2847/93, la Commissione è tenuta ad elaborare una nuova relazione sul controllo e l'esecuzione delle norme della PCP nel periodo 2000-2002. La relazione verrà presentata all'inizio del 2004 e verrà divulgata anche attraverso il bollettino sul rispetto delle norme.

Nella relazione saranno contenute in particolare le constatazioni della Commissione relative ai sistemi nazionali di controllo e la sua valutazione sull'applicazione delle norme della PCP da parte di ogni Stato membro. La relazione servirà quindi a completare e ad illustrare più in dettaglio le informazioni contenute nel bollettino.

La Commissione provvederà inoltre, nella misura del possibile, a fornire informazioni supplementari ad hoc agli operatori del settore nel corso delle riunioni periodiche che essa convocherà. Tali informazioni riguarderanno lo sfruttamento degli stock interessati nelle rispettive regioni.

3.4. Misure di controllo e di esecuzione

3.4.1. Priorità della Commissione in materia di ispezione

L'obiettivo di garantire un'applicazione corretta delle norme della PCP da parte degli Stati membri può essere conseguito più facilmente se tutti gli Stati membri e la Commissione adottano le stesse priorità. La Commissione intende seguire una strategia proattiva incoraggiando gli operatori che sfruttano gli stock in questione a sostenere le misure di conservazione e di controllo previste. Anche le autorità nazionali verranno coinvolte nell'elaborazione di queste misure, per garantire che la legislazione adottata sia poi controllabile e applicabile.

Primo: è assolutamente necessario che le norme della PCP relative alle attività di pesca vengano applicate in modo corretto nel caso degli stock che hanno superato i limiti biologici di sicurezza. Nel 2003 la Commissione presenterà piani di ricostituzione per i seguenti stock:

- Merluzzo nelle zone CIEM¹² IV, VI, IIIa (Mare del Nord, acque ad ovest della Scozia, Skagerrak)
- Merluzzo nelle zone CIEM IIIa, VIIa, VIId (Kattegat, Mare d'Irlanda, Manica orientale)
- Merluzzo nelle zone CIEM IIIId (Baltico)
- Nasello – stock settentrionale nelle zone CIEM IIIa, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e (Mare del Nord, acque a ovest della Scozia, Skagerrak, Manica, golfo di Guascogna settentrionale)
- Nasello – stock meridionale nelle zone CIEM VIIIc e IXa (Mare Cantabrico, acque a ovest della penisola Iberica)
- Sogliola nelle zone CIEM VIIe (Manica occidentale)

¹² Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM).

- Sogliola nelle zone CIEM VIIIab (golfo di Guascogna)
- Eglefino nelle zone CIEM VIb (Rockall)
- Scampo nelle zone CIEM VIIIc (Mare Cantabrico)
- Scampo nelle zone CIEM IXa (acque a ovest della penisola Iberica)

Il Piano di lavoro della Commissione sull'osservanza delle norme privilegia innanzitutto quegli stock per i quali verranno adottati programmi di controllo specifici¹³. Tali programmi stabiliranno gli orientamenti per la cooperazione tra Stati membri e garantiranno il rafforzamento e il coordinamento delle misure di controllo e di esecuzione. Essi definiranno i criteri di riferimento per le ispezioni, le priorità comuni e l'elenco delle verifiche che gli ispettori nazionali dovranno eseguire.

L'effettiva applicazione, da parte degli Stati membri, delle misure di conservazione, di controllo e di esecuzione per tali stock è considerata la priorità assoluta per gli ispettori della Commissione e a questo obiettivo particolare verrà consacrata gran parte degli sforzi. A tal fine si farà ricorso alle nuove disposizioni della PCP, come ad esempio ispezioni da parte degli ispettori della Commissione senza l'assistenza degli ispettori dello Stato membro, conformemente all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Secondo: le altre priorità stabilite per il lavoro degli ispettori della Commissione comprendono:

- verificare l'applicazione dei limiti relativi allo sforzo di pesca nelle zone CIEM IV e VI;
- verificare l'attuazione delle misure di controllo relative alle attività di pesca del merluzzo baltico da parte degli Stati membri;
- verificare l'attuazione, da parte degli Stati membri, delle misure di conservazione e di controllo applicabili alle attività di pesca che comportano catture di specie altamente migratorie;
- verificare l'applicazione, da parte degli Stati membri, delle norme in materia di giornale di bordo nel Mediterraneo;
- verificare l'efficacia delle misure adottate dagli Stati membri per controllare la potenza motrice.

La Commissione redigerà relazioni di valutazione sull'applicazione delle disposizioni giuridiche da parte degli Stati membri in ognuno dei settori summenzionati. Le conclusioni di tali verifiche verranno discusse con gli Stati membri nell'ambito precedentemente illustrato.

Terzo: la Commissione coopererà inoltre con paesi terzi, in particolare nell'ambito di accordi bilaterali di pesca, dei programmi di controllo e di esecuzione delle organizzazioni regionali per la pesca e del Piano di azione internazionale della FAO

¹³ COM (2003) 130 def. del 21.03.2003, pag. 9.

contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (IUU). È soprattutto il controllo degli sbarchi da parte di pescherecci IUU che richiede un'azione coordinata a livello comunitario.

La Commissione agevolerà infine l'attuazione, entro i termini previsti, delle nuove disposizioni adottate dal Consiglio nel 2002, come ad esempio l'applicazione anche ai pescherecci più piccoli del sistema di controllo via satellite (SCP) e l'avvio di progetti pilota relativi al telerilevamento e ai giornali di bordo elettronici. Per quanto riguarda l'SCP, a seguito dell'applicazione di tale sistema anche ai pescherecci più piccoli e in base alle esperienze fatte dal 1998 in poi, la Commissione intende proporre inoltre di inasprire le modalità di applicazione, cambiando il formato della dichiarazione sull'ultima posizione, incrementando la frequenza di presentazione dei rapporti e introducendo norme più vincolanti in caso di avaria tecnica o mancato funzionamento dei sistemi di controllo via satellite.

3.4.2. *Indagini amministrative*

La Commissione ritiene che siano stati sbarcati, negli Stati membri, grossi quantitativi non dichiarati di merluzzo e nasello; chiede pertanto a tutti gli Stati membri interessati di avviare un'indagine amministrativa in base all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 2847/93 per verificare l'attendibilità dei dati di cattura e indagare su eventuali casi di sbarchi illegali di merluzzo e nasello. È inconcepibile che negli Stati membri possano essere sbarcati, del tutto inosservati, grossi quantitativi di merluzzo e nasello. È necessario fare ricorso a tutte le fonti di informazioni, compresi i dati commerciali e fiscali, per verificare gli effettivi quantitativi di merluzzo e nasello sbarcati.

3.4.3. *Trasferimento di compiti agli Stati membri*

Nell'ambito delle Organizzazioni regionali per la pesca (ORP), come la NAFO e la NEAFC, la Commissione è tenuta ad effettuare attività di ispezione e di sorveglianza nella zona di regolamentazione ogni qualvolta i pescherecci comunitari superano un certo numero. Conformemente all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 2371/2002, tale obbligo incombe agli Stati membri di bandiera.

Il fatto di essere estremamente impegnati in queste attività impedisce agli ispettori comunitari di essere disponibili per le priorità summenzionate. Conformemente all'articolo 23, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002, la Commissione intende pertanto trasferire agli Stati membri alcuni dei compiti che essa attualmente svolge. Si tratta, in particolare, delle ispezioni delle attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO da parte degli Stati membri di bandiera interessati. A norma dell'articolo 23, paragrafo 2, spetta inoltre agli Stati membri inviare osservatori a bordo dei pescherecci.

3.4.4. *Misure di esecuzione*

A norma dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 2371/2002, gli Stati membri sono tenuti ad avviare procedure tali da privare effettivamente i responsabili delle infrazioni del beneficio economico derivante dall'infrazione e da fungere da deterrente per il futuro.

La Commissione ricorrerà ai mezzi che le norme della PCP le mettono a disposizione, in particolare con l'obiettivo di garantire l'osservanza delle norme da parte degli Stati membri. Sono previste, tra l'altro, la sospensione dell'assistenza finanziaria, misure preventive, detrazioni dalle possibilità di pesca future, nonché maggiori poteri per gli ispettori della Commissione che dovranno farne uso nel modo più appropriato per migliorare il rispetto delle norme.

Per quanto riguarda le misure preventive, la Commissione si limiterà, in un primo tempo, a utilizzare tale strumento soprattutto per il “pesce nero” (black fish)¹⁴ e per stock vulnerabili come il merluzzo e il nasello.

Riguardo alle infrazioni, la Commissione adotterà un approccio selettivo nel ricorrere alle procedure nei confronti degli Stati membri, concentrandosi sulle carenze dei sistemi nazionali di controllo e di esecuzione che si ripercuotono gravemente sull'efficacia di questi sistemi e compromettono il rispetto delle norme applicabili in materia di conservazione, gestione e sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca.

4. CONCLUSIONI

In base alle considerazioni summenzionate e nell'intento di garantire il rispetto delle norme della PCP, la Commissione intende procedere sulla base dei seguenti orientamenti:

- agevolare il rispetto delle norme incrementando il proprio sostegno attivo agli Stati membri e garantendo il coordinamento tra questi, come illustrato nella sezione 3.2;
- aumentare la trasparenza sul rispetto delle norme della PCP da parte degli Stati membri mediante il bollettino sul rispetto delle norme, che verrà messo a disposizione del pubblico sul sito web della Commissione, nonché mediante talune altre azioni specifiche illustrate nella sezione 3.3.2;
- stabilire le priorità per le ispezioni della Commissione sull'applicazione delle norme della PCP da parte degli Stati membri, come indicato alla sezione 3.4.1, e fare pieno ricorso ai poteri previsti dall'articolo 27 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio;
- chiedere agli Stati membri interessati di avviare un'indagine amministrativa, in base all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 2847/93, sull'affidabilità dei dati ufficiali relativi alle catture di merluzzo e nasello;

¹⁴ L'espressione “pesce nero” si riferisce a sbarchi di pesci catturati superando i contingenti stabiliti. Tali pesci non vengono dichiarati oppure vengono dichiarati come sbarchi di uno stock e/o di una zona geografica ai quali non appartengono.

- far maggior ricorso ai poteri ad essa conferiti dall'articolo 226 del trattato e dall'articolo 16, paragrafo 1, dall'articolo 23, paragrafo 4 e dall'articolo 26, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio nei casi di mancato rispetto delle norme della PCP e di carenze nei sistemi nazionali di controllo e di esecuzione che compromettono l'efficacia delle misure di conservazione e di controllo in vigore. In tale ambito verranno privilegiati gli stock vulnerabili.

ALLEGATO: BOLLETTINO SUL RISPETTO DELLE NORME DELLA POLITICA COMUNE DELLA PESCA

L'efficacia delle politica comune della pesca (PCP) è subordinata al rispetto delle sue norme da parte dei vari operatori interessati. Spetta agli Stati membri garantire la corretta applicazione di tali norme sul proprio territorio e nelle acque che rientrano sotto la loro giurisdizione. Essi devono inoltre assicurarsi che tutte le navi battenti la loro bandiera rispettino le norme suddette ovunque si trovino ad operare. Al fine di stabilire condizioni di controllo e di sorveglianza eque e corrette in tutta la Comunità, gli ispettori della Commissione supervisionano le attività dei servizi nazionali responsabili dell'applicazione delle norme e ne riferiscono alla Commissione. A scadenze fisse, gli Stati membri devono inoltre trasmettere alla Commissione informazioni relative a vari aspetti delle loro attività di esecuzione. Nel quadro della riforma della PCP, che ha rafforzato il controllo e la sorveglianza delle attività di pesca nell'UE¹⁵, la Commissione si impegna ad accrescere la trasparenza delle informazioni relative al rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi in materia di esecuzione ad essi incombenti (cfr. [comunicazione del 28 maggio 2002](#)¹⁶ relativa al calendario della riforma della PCP). Per questo motivo essa ha presentato una comunicazione sul rispetto delle norme della PCP¹⁷ corredata per la prima volta di un bollettino che verrà aggiornato su base annuale.

Tale bollettino rappresenta una fonte di informazioni trasparente e facilmente accessibile sul rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi ad essi incombenti in virtù della normativa comunitaria con riguardo, in particolare, alle relazioni sulle catture effettuate dalle loro flotte, alla capacità e allo sforzo di pesca di tali flotte nonché alle attività di ispezione e controllo. In particolare, esso rende note le procedure d'infrazione avviate dalla Commissione, in virtù del suo ruolo di custode dei trattati, nei confronti degli Stati membri che non hanno rispettato determinate norme della PCP.

Il bollettino intende inoltre servire da strumento di informazione comparativa sull'attuazione, da parte degli Stati membri, delle norme esistenti. Attraverso una serie di indicatori chiave, esso mostra in forma sintetica il livello generale di osservanza di tali norme. Occorre tuttavia tener presente che questi dati non offrono alcuna indicazione circa la qualità o l'affidabilità delle informazioni fornite dagli Stati membri, basate a loro volta su dati registrati nei giornali di bordo e in altri documenti che non sempre rispecchiano perfettamente la realtà. A questo problema si aggiungono le carenze riscontrate nella raccolta delle informazioni da parte degli Stati membri e nella loro trasmissione alla Commissione. Ciò è particolarmente importante da ricordare ad esempio nei casi di superamento dei contingenti, poiché gli Stati membri che riferiscono con puntualità e accuratezza le proprie catture possono dare di sé un'immagine molto più negativa di altri Stati la cui negligenza nel trasmettere i dati può mascherare situazioni di sovrasfruttamento di gran lunga peggiori.

La riforma della PCP fornirà alla Commissione e agli Stati membri i mezzi per far fronte a queste ed altre carenze riscontrate nell'esecuzione, nel controllo e nella sorveglianza della PCP. Tra le misure che potrebbero essere adottate contro gli Stati membri figurano l'adozione

¹⁵ Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20.12.2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca.

¹⁶ Comunicazione della Commissione sulla riforma della politica comune della pesca - Calendario (COM(2002)181 def. del 28.5.2002).

¹⁷ Comunicazione della Commissione "Rispetto delle norme della politica comune della pesca - Piano di lavoro e bollettino sul rispetto delle norme", ...

di misure preventive, la sospensione dell'assistenza finanziaria e le detrazioni dalle future possibilità di pesca. La riforma prevede altresì il rafforzamento dei poteri degli ispettori della Commissione.

Indice

Il bollettino sul rispetto delle norme della politica comune della pesca riguarda i seguenti settori:

1. Gestione delle risorse alieutiche

- *Dichiarazione dei dati sulle catture*
- *Sfruttamento eccessivo delle risorse*
- *Informazioni sullo sforzo di pesca*

2. Gestione della flotta

- *Schedario comunitario delle navi da pesca: qualità delle informazioni*
- *Rimisurazione della capacità delle navi da pesca*
- *Informazioni da fornire nelle licenze di pesca*
- *Rispetto degli obblighi e degli obiettivi del quarto programma di orientamento pluriennale (POP IV)*

3. Politica strutturale

- *Relazioni sullo stato di avanzamento dei programmi dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP)*

4. Verifica delle disposizioni nazionali di sorveglianza/controllo e procedure d'infrazione

- *Ispezioni*
- *Comportamenti che violano gravemente le norme della PCP*
- *Procedure d'infrazione*

Per ciascuno dei capitoli sopra indicati, il bollettino contiene informazioni sulla base giuridica che determina gli obblighi per gli Stati membri e sulla natura e la periodicità di tali obblighi, nonché dati relativi al rispetto, da parte di ciascuno Stato membro, di ciascuno di questi obblighi.

Esso contiene inoltre elementi sulle azioni intraprese dalla Commissione europea in virtù, da un lato, delle sue competenze in materia di verifica dei controlli delle attività di pesca effettuati dalle autorità nazionali competenti e, dall'altro, del suo ruolo di garante del rispetto della normativa comunitaria.

Si tratta di una prima serie di informazioni che verranno completate nelle edizioni successive. Il bollettino sarà aggiornato con frequenza annuale.

Abbreviazioni utilizzate nelle tabelle:

A = *Austria*

B = *Belgio*

D = *Germania*

DK = *Danimarca*

E = *Spagna*

EL = *Grecia*

F = *Francia*

FIN = *Finlandia*

I = *Italia*

IRL = *Irlanda*

NL = *Paesi Bassi*

P = *Portogallo*

S = *Svezia*

UK = *Regno Unito*

1. GESTIONE DELLE RISORSE

1.1 Dichiarazione dei dati sulle catture

Un certo numero di stock alieutici registra da vari anni un declino. La causa principale di questa riduzione è il sovrasfruttamento delle risorse risultante dallo squilibrio tra lo sforzo di pesca delle flotte comunitarie e la quantità di risorse effettivamente disponibili. Le possibilità di pesca per la maggior parte degli stock sfruttati dalla flotta comunitaria nell'Atlantico settentrionale e nel Baltico, nonché per alcuni stock del Mediterraneo, sono state limitate. Per la acque comunitarie, tali possibilità di pesca (o totali ammissibili di cattura - TAC) sono fissate annualmente dal Consiglio dei ministri della pesca e ripartite in contingenti per Stato membro.

Altri limiti sono stati imposti nelle acque dei paesi terzi, principalmente nel quadro di accordi di pesca bilaterali tra l'Unione europea e questi paesi, e nelle acque internazionali disciplinate da organizzazioni regionali per la pesca, responsabili della gestione della pesca nelle zone di loro competenza.

Per facilitare il controllo dei quantitativi sbarcati negli Stati membri, la normativa comunitaria ha introdotto una serie di obblighi relativi alla dichiarazione di questi sbarchi¹⁸. Gli Stati membri sono tenuti a dichiarare regolarmente alla Commissione i quantitativi sbarcati sul loro territorio. La frequenza delle dichiarazioni dipende dalla natura dei dati considerati. Le informazioni fornite in queste dichiarazioni possono essere sottoposte a un controllo incrociato con le dichiarazioni di cattura in modo da permettere una migliore sorveglianza delle attività di pesca connesse a taluni stock.

Dichiarazioni che devono essere presentate mensilmente

Dichiarazione A: quantitativi di ciascuno stock soggetto ad un TAC e/o ad un contingente sbarcati nel territorio di uno Stato membro da navi battenti la sua bandiera

Dichiarazione B: quantitativi di ciascuno stock soggetto ad un TAC e/o ad un contingente sbarcati nel territorio di uno Stato membro da navi battenti la bandiera di un altro Stato membro

Dichiarazioni che devono essere presentate trimestralmente

Dichiarazione C: quantitativi di ciascuno stock non soggetto ad un TAC e/o ad un contingente sbarcati nel territorio di uno Stato membro da navi battenti la sua bandiera

Dichiarazione D: quantitativi di ciascuno stock non soggetto ad un TAC e/o ad un contingente sbarcati nel territorio di uno Stato membro da navi battenti la bandiera di un altro Stato membro

¹⁸

Regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, articolo 15, paragrafi 1 e 4, e articolo 18 e regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, articolo 22.

Dichiarazione E: quantitativi di ciascuna specie catturata nelle acque di paesi terzi o in alto mare sbarcati nel territorio di uno Stato membro da navi battenti la sua bandiera

Dichiarazione F: quantitativi di ciascuna specie catturata nelle acque di paesi terzi o in alto mare sbarcati nel territorio di uno Stato membro da navi battenti la bandiera di un altro Stato membro

La **tabella n. 1** contiene informazioni relative al rispetto, da parte dei vari Stati membri, dei termini regolamentari per la dichiarazione dei dati sulle catture.

Tabella 1. Dichiarazioni dei dati sulle catture nel 2002

<i>Dichiarazioni</i> ⇒	A	B	C	D	E	F
B						
D						
DK						
E						
EL						
F						
FIN						
I						
IRL						
NL						
P						
S						
UK						

**Termini
rispettati**

Leggero ritardo

**Dichiarazione
presentata con
frequenza
irregolare**

**Ritardo
considerevole**

**Dichiarazione
non presentata**

***Dichiarazione A:** quantitativi di ciascuno stock soggetto ad un TAC e/o ad un contingente sbarcati nel territorio di uno Stato membro da navi battenti la sua bandiera*

***Dichiarazione B:** quantitativi di ciascuno stock soggetto ad un TAC e/o ad un contingente sbarcati nel territorio di uno Stato membro da navi battenti la bandiera di un altro Stato membro*

***Dichiarazione C:** quantitativi di ciascuno stock non soggetto ad un TAC e/o ad un contingente sbarcati nel territorio di uno Stato membro da navi battenti la sua bandiera*

***Dichiarazione D:** quantitativi di ciascuno stock non soggetto ad un TAC e/o ad un contingente sbarcati nel territorio di uno Stato membro da navi battenti la bandiera di un altro Stato membro*

***Dichiarazione E:** quantitativi di ciascuna specie catturata nelle acque di paesi terzi o in alto mare sbarcati nel territorio di uno Stato membro da navi battenti la sua bandiera*

***Dichiarazione F:** quantitativi di ciascuna specie catturata nelle acque di paesi terzi o in alto mare sbarcati nel territorio di uno Stato membro da navi battenti la bandiera di un altro Stato membro*

La Spagna e i Paesi Bassi hanno trasmesso le loro dichiarazioni A e B con un leggero ritardo. L'Irlanda non ha presentato nessuna dichiarazione A nei primi tre mesi del 2002 e per il resto dell'anno le sue dichiarazioni sono state trasmesse a intervalli irregolari. Ad esempio, le dichiarazioni B per il periodo da gennaio a ottobre 2002 sono state trasmesse solo nel dicembre 2002.

Per quanto riguarda le dichiarazioni C e D, solo la Germania e la Danimarca hanno rispettato pienamente i propri obblighi, mentre la Spagna, la Grecia, l'Italia, l'Irlanda e il Regno Unito non hanno trasmesso nessuna di queste dichiarazioni per il 2002. Gli altri Stati membri (ossia il Belgio, la Francia, la Finlandia, i Paesi Bassi, il Portogallo e la Svezia) hanno inviato, in maniera irregolare, solo una parte delle dichiarazioni trimestrali.

Il tasso di presentazione è stato inferiore per quanto riguarda le dichiarazioni E e F. Solo la Germania e la Grecia hanno infatti trasmesso le dichiarazioni E complete ed entro i termini stabiliti. Nessuno Stato membro ha invece rispettato pienamente gli obblighi relativi alla dichiarazione F. La Danimarca ha trasmesso dichiarazioni F relative soltanto a tre trimestri, mentre i Paesi Bassi e la Svezia hanno presentato una sola dichiarazione ciascuno.

Per ulteriori particolari circa le date in cui gli Stati membri hanno trasmesso le proprie dichiarazioni si veda anche la [tabella](#) allegata.

1.2 Superamento dei contingenti assegnati a taluni Stati membri

In alcuni casi, le flotte degli Stati membri esauriscono i contingenti loro assegnati per determinati stock o gruppi di stock prima della fine dell'anno per cui tali contingenti sono stati fissati. La normativa comunitaria¹⁹ prevede che, a partire dalla data in cui uno Stato membro ritiene che le catture di pesci di uno stock o di un gruppo di stock abbiano esaurito i contingenti ad esso attribuiti per tali stock, esso debba vietare provvisoriamente la pesca di pesci appartenenti allo stock o al gruppo di stock di cui trattasi, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di pesci catturati dopo tale data, e debba fissare un termine entro il quale sono ammessi i trasbordi e gli sbarchi.

Comunicando alla Commissione, in tempo reale, l'utilizzazione dei contingenti ad essi assegnati, gli Stati membri contribuiscono a una migliore gestione delle possibilità di pesca e dunque ad un'efficace conservazione delle risorse. Il mancato rispetto delle norme in questo ambito rischia di provocare il sovrasfruttamento di un determinato stock e aumenta dunque il rischio di esaurimento delle risorse.

È importante osservare che la normativa comunitaria²⁰ prevede anche, a determinate condizioni, una flessibilità interannuale nella gestione dei TAC e dei contingenti. Gli Stati membri possono chiedere ad esempio il trasferimento all'anno successivo di una parte del loro contingente per un determinato stock, fino a un massimo del 10%. In tal caso, i quantitativi corrispondenti sono aggiunti al contingente in questione per l'anno seguente. D'altra parte, in caso di sovrasfruttamento, la Commissione può procedere a ridurre adeguatamente il contingente per l'anno successivo dello Stato membro responsabile.

La **tabella 2** mostra il numero di stock soggetti a TAC e contingenti per i quali gli Stati membri hanno dichiarato catture nel 2001 e nel 2002, nonché il numero di superamenti rilevati dalla Commissione sulla base delle dichiarazioni di cattura trasmesse dagli Stati membri. In questi casi, le norme relative al fermo delle attività di pesca non sono state rispettate. Le informazioni dettagliate relative al superamento dei contingenti nel 2001 e nel 2002, secondo quanto contenuto nelle dichiarazioni degli Stati membri, figurano nelle **tabelle 3 a** e **3 b**. Questi dati tengono conto delle eventuali detrazioni o degli eventuali trasferimenti applicati conformemente alle norme di flessibilità sopra menzionate.

I dati trasmessi dagli Stati membri si basano sulle dichiarazioni di cattura e di sbarco notificate dai comandanti dei pescherecci. La Commissione ritiene possibile che questi dati non rispecchino sistematicamente la situazione reale. Le relazioni scientifiche hanno spesso menzionato la possibilità che le dichiarazioni di determinate catture siano errate, incomplete o inesistenti e che ciò possa incidere negativamente sulla valutazione degli stock. Tali infrazioni potrebbero dunque aggravare il bilancio dei superamenti di contingenti rilevati sulla base delle dichiarazioni degli Stati membri o impedire di constatare il sovrasfruttamento di altri stock. Le autorità d'ispezione e di controllo degli Stati membri e della Commissione prendono e continueranno a prendere provvedimenti nei confronti delle infrazioni riscontrate.

¹⁹ Regolamento (CEE) n. 2847/93, articolo 21.

²⁰ Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio.

La Commissione ha ad esempio la facoltà di avviare procedure d'infrazione o di applicare detrazioni dalle future possibilità di pesca per gli Stati membri che superano i propri contingenti. Per quanto riguarda l'avvio di tali procedure, la priorità è concessa agli stock più sensibili o a quelli soggetti ad un sovrasfruttamento maggiore. Il 67% delle attuali procedure d'infrazione nei confronti degli Stati membri riguardano casi di sovrasfruttamento.

Tabella 2. Superamento dei contingenti da parte degli Stati membri nel 2001 e nel 2002

(sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri)

	2001		2002	
	Numero di stock*	Superamenti**	Numero di stock*	Superamenti**
B	66	2	72	3
D	90	2	97	2
DK	90	6	74	3
E	91	3	75	0
EL	1	0	1	0
F	106	4	108	9
FIN	11	0	10	0
I	1	0	1	0
IRL	53	3	58	1
NL	51	3	48	3
P	51	1	37	3
S	74	6	62	1
UK	113	4	114	0

* numero di stock soggetti a TAC e contingenti per i quali ciascuno Stato membro ha dichiarato di aver effettuato delle catture

**numero di superamenti

Tabella 3a. Superamento dei contingenti nel 2001

(sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri)

* Cliccare sul nome della zona per vedere la mappa delle zone di pesca

Superamento dei contingenti nel 2001					
Stato membro	Specie	<u>Nome della zona</u>	Contingente totale 2001	Catture totali 2001	Superamento (in %)
B	Sogliola	VIIfg	686	716	4,43
	Passera di mare	Ila (acque CE, mare del Nord)	5.527	6.031	9,12
D	Merluzzo bianco ed eglefino	Vb (acque delle isole Færøer)	11	12	10,00
	Eglefino	IIIa, IIIbcd (acque CE)	100	116	15,90
DK	Merluzzo bianco	IIIa Skagerrak	5.680	5.884	3,59
	Passera di mare	Ila (acque CE, mare del Nord)	13.679	13.811	0,96
	Eglefino	IIIa, IIIbcd (acque CE)	1.580	1.594	0,89
	Aringa	IIIbcd (acque CE), esclusa l'unità di gestione 3	44.704	44.708	0,01
	Aringa	I, II (ZEE norvegese)	5.930	5.964	0,57
	Merluzzo carbonaro	Ila (acque CE), IIIa, IIIbcd (acque CE), IV	3.504	3.591	2,48

E	Acciuga	VIII	20.700	21.485	3,79
	Merluzzo bianco	I, II	2.450	2.461	0,46
	Ippoglosso nero	NAFO 3LMNO	11.364	11.570	1,82
F	Merluzzo bianco	Ila (CE), mare del Nord	1.313	1.350	2,83
	Aringa	VIIghjk	1.360	1.361	0,06
	Aringa	VIIef	525	528	0,48
	Aringa	Mare del Nord a nord di 53°30' N	15.889	15.961	0,45
IRL	Merluzzo bianco	VIIbcdefk, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque CE)	1.279	1.283	0,32
	Scorfano di Norvegia	V (acque non CE), XII e XIV	3	4	33,33
	Merluzzo carbonaro	Vb (acque CE), VI, VII e XIV	398	406	2,09
NL	Nasello	Ila (acque CE), Mare del Nord (acque CE)	34	37	9,71
	Razze	Ila (acque CE), IV (acque CE)	700	742	5,94
	Merlano	Ila (acque CE), IV	2.376	2.521	6,10
P	Pesce spada	Oceano Atlantico, a sud di 5° di latitudine N	385	393	2,00

S	Passera di mare	IIIa Kattegat	258	259	0,35
	Eglefino	IIIa, IIIbcd (acque CE)	240	303	26,08
	Aringa	I, II (ZEE norvegese)	2.290	2.397	4,66
	Aringa	Mare del Nord a nord di 53°30' N	3.546	3.678	3,72
	Aringa	I, II	9.940	10.161	2,23
	Aringa	Skagerrak e Kattegat	35.720	36.651	2,61
	Merluzzo carbonaro	IIa (acque CE), IIIa, IIIbcd (acque CE), IV	1.376	1.599	16,20
UK	Sogliola	VIIe	357	378	5,91
	Aringa	Mare del Nord a nord di 53°30' N (IVa, IVb)	40.570	40.638	0,17
	Scorfano di Norvegia	V, XIV (acque della Groenlandia)	175	179	2,40
	Merluzzo carbonaro	IIa (acque CE), IIIa, IIIbcd (acque CE), IV	6.430	6.507	1,19

Tabella 3b. Superamento dei contingenti nel 2002

(sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri)

* Cliccare sul nome della zona per vedere la mappa delle zone di pesca

Superamento dei contingenti nel 2002					
Stato membro	Specie	Nome della zona	Contingente totale 2002	Catture totali 2002	Superamento (in %)
B	Merluzzo bianco	VIIb),c),d),e),f),g),h),j),k),VIII,IX,X;COPACE 34.1.1 (1)	393	575,5	46,44
	Sogliola	Divisione CIEM VIIe - Manica occidentale	19	31,4	65,26
	Sogliola	VIIIf),g)	648	694,4	7,16
D	Merluzzo bianco	Zona Norvegia (a nord di 62° N): I, IIa),b)	1985	1985,7	0,04
	Merluzzo bianco ed eglefino	Zona Færøer: Vb)1.	12	12,3	2,50
DK	Scampo	IIIa); IIIb),c),d) (1)	3282	3299,6	0,54
	Sogliola	IIIa); IIIb),c),d) (1)	526	567,4	7,87
	Aringa	I, II (ZEE norvegese)	5896	6076	3,05
F	Aringa	IV a), IV b)	14730	14731,8	0,01
	Aringa	IVc) _, VIIId)	9569	9753,2	1,92
	Merluzzo bianco	Zona Norvegia (a nord di 62° N): I, IIa),b)	1813	1819,2	0,34

	Merluzzo bianco	I, IIb)	1114	1115,1	0,10
	Aringa	VIIg),h),j),k)	801	802,7	0,21
	Aringa	VIIe),f)	498	499,8	0,36
	Rana pescatrice	Sottozona CIEM VII - mare d'Irlanda, acque ad ovest dell'Irlanda, Porcupine Bank, Manica orientale e occidentale, canale di Bristol, mare Celtico settentrionale e meridionale, acque a sudovest dell'Irlanda - est e ovest	9924	10003,1	0,80
	Scampo	Divisione CIEM VIIIc - golfo di Guascogna – sud	14	17,4	24,29
	Passera di mare	VIIId),e)	3649	3683,3	0,94
IRL	Sogliola	Divisione CIEM VIIa - mare d'Irlanda	102	103,9	1,86
NL	Aringa	IV a), IV b)	30947	31034,1	0,28
	Razze, trigoni, mante n.d.a.	IIa) (1), IV (1)	714	792,2	10,95
	Sgombro	IVa) (1)	9800	9837	0,38
P	Pesce spada	Oceano Atlantico, a nord di 5° di latitudine N	763	765,7	0,35
	Pesce spada	Oceano Atlantico, a sud di 5° di latitudine N	377	382,4	1,43
	Merluzzo bianco	Zona Norvegia (a nord di 62° N): I, IIa),b)	2205	2205,1	0,00
S	Aringa	Divisione CIEM IIIa - Skagerrak e Kattegat	33986	34333,7	1,02

1.3. Relazioni annuali sulla gestione dello sforzo di pesca in talune zone

In virtù della normativa comunitaria²¹, gli Stati membri sono tenuti a notificare alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca messo in atto dalle loro flotte (ossia la capacità delle navi interessate moltiplicata per le attività di pesca condotte) in talune zone di pesca dell'Unione europea per le quali si ritengono necessarie particolari misure di conservazione delle risorse. Il mancato rispetto delle misure esistenti rischia di compromettere la sostenibilità della pesca in queste zone.

I dati contenuti nella **tabella 4** riguardano il rispetto, da parte degli Stati membri, dei termini fissati dalla normativa per la presentazione dei dati sullo sforzo di pesca nella zona generalmente designata come "acque occidentali"²², che si estende dal golfo di Guascogna alle acque situate ad ovest e a nord-ovest dell'Irlanda e del Regno Unito, nonché al mar Baltico²³. Gli Stati membri le cui navi sono autorizzate a pescare in queste zone devono comunicare tali informazioni:

- ogni trimestre, per le specie demersali (ossia quelle che vivono in prossimità del fondo marino) nonché per il salmone, la trota di mare e i pesci d'acqua dolce del mar Baltico; è inoltre richiesta una relazione annuale sullo sforzo di pesca messo in atto ogni mese;

- ogni quadrimestre, per le specie pelagiche (ossia quelle che vivono in acque di media profondità) del mar Baltico e delle acque occidentali; e

- ogni mese, per quanto concerne le specie demersali nelle acque occidentali.

²¹ Regolamento (CEE) n. 2847/93, articolo 19, decies.

²² Regolamento (CEE) n. 2847/93, articolo 19, decies, come modificato.

²³ Regolamento (CEE) n. 2847/93, articolo 19, decies, come modificato.

Tabella 4. Rispetto da parte degli Stati membri dei termini per la notifica dei dati sulla gestione dello sforzo di pesca nel 2002

	Notifica dello sforzo di pesca nel 2002
B	
D	
DK	
E	
EL	
F	
FIN	
I	
IRL	
NL	
P	
S	
UK	

Dati non comunicati
Ritardo
Leggero ritardo
Notifica parziale
Notifica non richiesta

Le informazioni sopra riportate mostrano che quattro Stati membri (Francia, Irlanda, Paesi Bassi e Portogallo) non hanno comunicato nessun dato relativo allo sforzo di pesca messo in atto nel 2002; due Stati membri (Germania e Regno Unito) hanno trasmesso i propri dati con un leggero ritardo e altri tre (Danimarca, Finlandia e Svezia) li hanno trasmessi in ritardo. La Spagna e il Belgio hanno trasmesso solo una parte dei dati.

Il mancato rispetto di questi requisiti può dar luogo all'avvio di una procedura d'infrazione da parte della Commissione. Otto procedure d'infrazione relative a casi di mancata notifica dello sforzo di pesca o dei dati di cattura sono attualmente in corso.

2. GESTIONE DELLA FLOTTA

L'eccesso di capacità, che genera il sovrasfruttamento, è generalmente considerato una delle cause principali dell'esaurimento degli stock ittici. Tale eccesso non solo ha arrecato danni alle risorse alieutiche e all'ambiente marino, ma ha reso l'attività di pesca economicamente non redditizia e ha causato perdite occupazionali considerevoli nel corso degli ultimi anni. Uno degli obiettivi fondamentali della politica comune della pesca è quello di raggiungere un equilibrio a lungo termine tra la capacità della flotta peschereccia dell'UE e le risorse alieutiche disponibili.

Benché la capacità (definita in termini di stazza delle navi e potenza motrice) sia stata in parte ridotta grazie ai programmi di orientamento pluriennali (POP), gli obiettivi di riduzione recentemente fissati nel quadro del POP IV si sono rivelati troppo modesti. Inoltre, la maggiore efficienza delle flotte e l'impovertimento delle risorse hanno fatto sì che, in alcuni segmenti, la flotta permanga sovradimensionata rispetto alla consistenza degli stock.

La riforma della politica comune della pesca ha introdotto un sistema più semplice di limitazione della capacità di pesca della flotta comunitaria che sostituisce il precedente sistema dei POP. Il nuovo sistema, che conferisce maggiore responsabilità agli Stati membri per raggiungere un migliore equilibrio tra la capacità di pesca della loro flotta e le risorse disponibili, è entrato in vigore il 1° gennaio 2003. (Cfr. anche le [pagine web sulla riforma della PCP](#))

Il bollettino sulla gestione della flotta presenta informazioni relative al rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi giuridici loro incombenti precedentemente all'entrata in vigore della riforma della PCP. Il capitolo è diviso in due parti:

- la prima parte fornisce indicazioni sulla qualità delle informazioni trasmesse allo schedario comunitario della flotta da parte degli Stati membri; essa contiene inoltre informazioni sul rispetto, da parte degli Stati membri, della procedura di rimisurazione dei pescherecci nonché del regolamento (CE) n. 2090/98 modificato;
- la seconda parte fornisce informazioni su un certo numero di aspetti relativi all'ultimo programma di orientamento pluriennale (POP IV), in particolare per quanto concerne, da un lato, il rispetto degli obiettivi di questo programma e dei livelli massimi dello sforzo di pesca e, dall'altro, gli obblighi in materia di dichiarazione dello sforzo di pesca.

2.1 Schedario della flotta: qualità delle informazioni

2.1.1. Rispetto degli obblighi in materia di comunicazione dei dati su talune caratteristiche dei pescherecci allo schedario comunitario della flotta

La normativa comunitaria²⁴ prevede che gli Stati membri registrino le proprie navi da pesca nello schedario comunitario della flotta. Lo schedario dovrebbe dunque rispecchiare, sotto la responsabilità degli Stati membri, la situazione attuale delle loro flotte. Il regolamento definisce un insieme minimo di caratteristiche per nave che devono essere inserite nello schedario.

Per verificare la qualità dei dati comunicati dagli Stati membri, il programma dello schedario comunitario della flotta identifica automaticamente gli elementi incompleti o inesatti contenuti nelle dichiarazioni. Gli errori consistono in gran parte in informazioni mancanti (p. es. l'età della nave, la stazza, il segmento, la potenza, la lunghezza, ...) o nell'inclusione di una nave nel segmento sbagliato.

²⁴ Regolamento (CE) 2090/98, come modificato.

Tabella 5. Rispetto da parte degli Stati membri degli obblighi in materia di trasmissione dei dati allo schedario comunitario della flotta

Stato membro	Osservazioni sui dati mancanti
B	Nessun errore rilevato nei dati trasmessi allo schedario comunitario della flotta
D	Per alcune navi: rimisurazione della capacità incompleta; informazioni sull'armatore e sul luogo di costruzione incomplete
DK	Per molte navi: manca l'indicazione della potenza e dell'età; segmentazione errata; rimisurazione della capacità incompleta; informazioni sull'armatore e sul luogo di costruzione incomplete
E	Per alcune navi: manca l'indicazione degli attrezzi da pesca; rimisurazione della capacità incompleta; informazioni sull'armatore e sul luogo di costruzione incomplete
EL	Per molte navi: manca l'indicazione della stazza; segmentazione errata o assente; informazioni sull'armatore e sul luogo di costruzione incomplete
F	Per alcune navi: manca l'indicazione degli attrezzi da pesca; rimisurazione della capacità incompleta; informazioni sull'armatore e sul luogo di costruzione incomplete
FIN	Per alcune navi: informazioni sull'armatore e sul luogo di costruzione incomplete
I	Per molte navi: manca l'indicazione dell'età, del codice del porto, della potenza e degli attrezzi da pesca; segmentazione errata o assente; rimisurazione della capacità incompleta; informazioni sull'armatore e sul luogo di costruzione incomplete; trasmissione non regolare dei dati
IRL	Revisione completa dei dati in corso, poiché la base di dati irlandese ha dovuto essere aggiornata a causa di problemi di comunicazione elettronica nel 2001-2002; per alcune navi: rimisurazione della capacità incompleta; informazioni sull'armatore e sul luogo di costruzione incomplete
NL	Per alcune navi: rimisurazione della capacità incompleta; informazioni sull'armatore e sul luogo di costruzione incomplete
P	Per molte navi: manca l'indicazione dell'età, della lunghezza o degli attrezzi da pesca; rimisurazione della capacità incompleta; informazioni sull'armatore e sul luogo di costruzione incomplete; trasmissione non regolare dei dati
S	Per alcune navi: rimisurazione della capacità incompleta
UK	Per molte navi: manca l'indicazione dell'età, del codice del porto, della potenza, degli attrezzi da pesca o della stazza; segmentazione errata o assente; rimisurazione della capacità incompleta; informazioni sull'armatore e sul luogo di costruzione incomplete; trasmissione non regolare dei dati

Secondo lo schedario della flotta al 31 marzo 2003

Rispetto totale o quasi totale
Rispetto superiore alla media
Rispetto inferiore alla media

La Commissione effettua regolarmente controlli di qualità sui dati comunicati dagli Stati membri allo schedario comunitario della flotta. Qualora vengano individuati errori o omissioni, essa ne informa gli Stati membri interessati, che sono tenuti ad apportare le correzioni necessarie entro un termine di 30 giorni²⁵.

²⁵ Regolamento (CE) 2090/98, articolo 4.

2.1.2. *Rispetto dell'obbligo di nuova misurazione della capacità dei pescherecci in GT (stazza lorda) invece che in TSL (tonnellate di stazza lorda)*

Conformemente al regolamento (CE) n. 2930/1986 del Consiglio ed alle relative modalità di applicazione (decisione 84/95 della Commissione):

- per le navi di lunghezza fino a 15 metri la misurazione in GT avrebbe dovuto aver luogo entro il 31 dicembre 1998,
- per le navi con lunghezza compresa tra 15 metri e 24 metri la misurazione in GT deve aver luogo entro il 31 dicembre 2003 (almeno il 77% di queste navi dovevano essere nuovamente misurate entro il 31 dicembre 2001),
- per le navi con una lunghezza superiore a 24 metri la nuova misurazione in GT avrebbe dovuto aver luogo entro il 31 dicembre 1994.

Tabella 6. Percentuale, per ogni Stato membro, delle navi misurate in GT conformemente alla legislazione comunitaria

Stato membro	Categoria di lunghezza		
	0 m - 15 m	15 m - 24 m	> 24 m
B	100%	100%	100%
D	89%	84%	100%
DK	98%	52%	100%
E	85%	91%	99%
EL	99%	93%	97%
F	93%	98%	96%
FIN	100%	100%	100%
I	87%	94%	95%
IRL	96%	99%	99%
NL	99%	93%	99%
P	25%	51%	39%
S	99%	79%	100%
UK	80%	73%	96%

Dati al 31 marzo 2003 provenienti dallo schedario della flotta

Pieno rispetto della scadenza
Percentuale di rispetto della scadenza prossima
Mancato rispetto della scadenza o probabile mancato rispetto della scadenza prossima

Tabella 6a. Numero di navi, per Stato membro, che non state ancora nuovamente misurate in GT conformemente alla legislazione comunitaria

<u>Stato membro</u>	<u>Categoria di lunghezza</u>					
	<u>0 m - 15 m</u>		<u>15 m - 24 m</u>		<u>≥ 24 m</u>	
	Numero di navi non ancora rimisurate in GT	Numero totale di navi	Numero di navi non ancora rimisurate in GT	Numero totale di navi	Numero di navi non ancora rimisurate in GT	Numero totale di navi
B	0	4	0	59	0	67
D	199	1.892	47	302	0	51
DK	35	3.209	196	420	0	168
E	1.788	12.010	175	2.009	6	873
EL	27	18.803	33	609	3	132
F	469	6.852	21	1.086	4	142
FIN	0	3.438	0	84	0	22
I	1.710	13.185	146	2.527	16	329
IRL	57	1.107	0	249	0	82
NL	3	315	22	319	2	297
P	7.247	9.704	240	490	111	182
S	0	1.635	26	137	0	70
UK	397	6.277	230	863	2	242

Dati al 31 marzo 2003 provenienti dallo schedario della flotta

Tabella 6b. Totale in GT per le navi che sono state rimisurate e totale in TSL per quelle che non sono state rimisurate

<u>Stato membro</u>	<u>Categoria di lunghezza</u>					
	<u>0 m - 15 m</u>		<u>15 m - 24 m</u>		<u>> 24 m</u>	
	GT delle navi rimisurate	TSL delle navi non ancora rimisurate	GT delle navi rimisurate	TSL delle navi non ancora rimisurate	GT delle navi rimisurate	TSL delle navi non ancora rimisurate
B	89	0	4.669	0	19.518	0
D	5.170	751	14.891	1.519	47.276	0
DK	14.252	314	15.776	7.612	59.552	0
E	35.503	2.832	118.497	7.585	352.693	1.184
EL	44.835	99	28.962	1.829	26.430	596
F	31.867	1.447	97.917	1.228	97.115	850
FIN	10.240	0	4.806	0	4.511	0
I	42.045	5.223	104.762	5.114	56.087	2.111
IRL	6.194	131	20.937	0	45.290	0
NL	1.315	24	18.390	892	178.585	227
P²⁶	5.961	15.669	18.552	13.033	16.736	43.673
S	9.218	0	9.771	1.644	25.111	0
UK	31.275	1.517	80.519	8.357	125.232	273

Dati al 31 marzo 2003 provenienti dallo schedario della flotta

²⁶ Per il Portogallo vi sono 45 navi per le quali non è indicata la lunghezza e per le quali la stazza ammonta ad almeno 313 TSL.

2.1.3. *Rispetto della legislazione relativa alle informazioni che gli Stati membri debbono trasmettere allo Schedario comunitario delle navi da pesca*

Per garantire il rispetto del:

- [regolamento \(CE\) n. 3690/93 del Consiglio](#) relativo alle informazioni minime che debbono figurare nelle licenze di pesca, e
- [regolamento \(CE\) 2090/98 del Consiglio, nella versione modificata.](#)

la Commissione ha adottato norme²⁷ che obbligano tutti gli Stati membri a comunicare, anteriormente al 1° gennaio 2003, il nome e l'indirizzo dell'armatore per le navi aventi una lunghezza fuori tutto pari o superiore a 15 metri oppure per le navi con lunghezza tra perpendicolari di almeno 12 metri. Per le navi con una lunghezza fuori tutto di almeno 27 metri o con una lunghezza tra perpendicolari di almeno 25 metri, occorre fornire anche le informazioni riguardanti il proprietario e il luogo di costruzione.

Tabella 7. Percentuale delle navi per le quali sono state comunicate le informazioni relative al nome e all'indirizzo dell'armatore, al proprietario o al luogo di costruzione

	Armatore	Proprietario	Luogo di costruzione
Stato membro	> 15m	> 24m	
B	100%	100%	100%
D	99%	98%	98%
DK	98%	99%	99%
E	99%	99%	98%
EL	30%	1%	1%
F	100%	100%	100%
FIN	99%	100%	100%
I	0%	0%	0%
IRL	3%	8%	8%
NL	99%	100%	100%
P	0%	0%	0%
S	100%	100%	100%
UK	7%	11%	11%

Pieno rispetto
Rispetto superiore alla media
Rispetto inferiore alla media

²⁷ Regolamento (CE) 839/2002.

Tabella 7a. Numero di navi, per ogni Stato membro, per le quali le informazioni relative al nome e all'indirizzo dell'armatore, al proprietario o al luogo di costruzione non sono state comunicate rispetto al numero totale di navi per la categoria di lunghezza interessata

<u>Stato membro</u>	<u>Armatore</u>		<u>Proprietario</u>	
	<u>> 15m</u>		<u>Luogo di costruzione</u>	
	<u>> 15m</u>		<u>> 27m</u>	
	Numero di navi per le quali non sono stati ancora comunicati il nome e l'indirizzo dell'armatore	Numero totale di navi	Numero di navi per le quali non sono stati ancora comunicati il nome e l'indirizzo dell'armatore	Numero totale di navi
B	0	128	0	67
D	2	376	1	51
DK	11	600	1	168
E	13	3.152	5	876
EL	587	844	130	132
F	0	1.356	0	144
FIN	1	120	0	22
I	3.505	3.508	334	334
IRL	320	333	75	83
NL	5	616	0	297
P	710	710	181	181
S	0	207	0	70
UK	1.028	1.105	215	242

Dati al 31 marzo 2003 provenienti dallo schedario della flotta

2.2. Programmi di orientamento pluriennali: rispetto degli obblighi e degli obiettivi stabiliti dai POP IV

I POP (Programmi di orientamento pluriennali) perseguono l'obiettivo di ristrutturare le flotte pescherecce degli Stati membri fissando obiettivi in termini di riduzione di capacità oppure, in alcuni casi, di riduzione dell'attività, nell'intento di adeguare lo sforzo di pesca alle risorse disponibili. I POP IV, adottati nel dicembre 1997²⁸, hanno stabilito gli obiettivi di riduzione per il periodo 1997-2001. Tale periodo è stato prorogato di un anno, fino alla fine del 2002, con decisione del Consiglio²⁹.

2.2.1. Rispetto degli obiettivi di capacità

Nelle **tabelle 8 e 9** è indicato il rispetto, da parte di ogni Stato membro, degli obiettivi stabiliti dai POP IV in termini di capacità di pesca (potenza motrice in kW) e sforzo di pesca (kW per giorni in mare). Considerando che è in corso il programma di nuova misurazione della stazza, che dovrebbe essere completato entro la fine del 2003, il rispetto degli obiettivi in termini di stazza è ancora soggetto ad alcune incognite. I risultati contenuti nella seguente tabella sono pertanto espressi solamente in kW.

Tabella 8. Rispetto degli obiettivi dei POP IV in termini di potenza (kW) nel periodo 1997 – 2002

Stato membro	1997	1998	1999	2000	2001	2002
B						
D						
DK						
E						
EL						
F						
FIN						
I						
IRL						
NL						
P						
S						
UK						

Dati al 21 febbraio 2003 provenienti dallo schedario della flotta

Pieno rispetto = obiettivi globali e di segmento raggiunti
Rispetto parziale = obiettivi di segmento non raggiunti
Né gli obiettivi di segmento, né quelli globali sono stati raggiunti

²⁸ 97/413/CE: decisione del Consiglio del 26 giugno 1997.

²⁹ 2002/70/CE: decisione del Consiglio del 28 gennaio 2002.

2.2.2. Rispetto degli obiettivi dei POP IV in termini di contenimento dello sforzo di pesca

Numerosi Stati membri (Germania, UK, Francia, Irlanda, Paesi Bassi e Svezia) hanno preferito fissare obiettivi in termini di sforzo di pesca per alcuni segmenti della loro flotta, invece che obiettivi in termini di potenza motrice e stazza. Lo sforzo di pesca si ottiene moltiplicando la capacità della nave, sia in termini di stazza che di potenza motrice, per l'attività (giorni trascorsi in mare).

Tabella 9. Rispetto degli obiettivi dei POP IV in termini di sforzo di pesca (kW per giorni) per il 2000 e 2001.

(Riguarda solamente gli Stati membri che hanno fissato tali obiettivi)

Stato membro	Numero di segmenti - attività di pesca per le quali gli obiettivi sono stati raggiunti / Totale segmenti	
	2000	2001
D	2 / 2	2 / 2
F	5 / 5	5 / 5
IRL	2 / 2	2 / 2
NL	Non comunicato	2 / 3
S	1 / 1	1 / 1
UK	Comunicazione parziale	7 / 8

Dati al 21 febbraio 2003 provenienti dallo schedario della flotta

Per ulteriori ragguagli su questi dati si possono consultare:

- la relazione annuale della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sui risultati dei programmi d'orientamento pluriennali per le flotte pescherecce alla fine del 2000 ([COM \(2001\) 541 final](#)).
- la relazione annuale della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sui risultati dei programmi d'orientamento pluriennali per le flotte pescherecce, alla fine del 2001 ([COM \(2002\) 446 final](#)).

2.2.3. Rispetto dell'obbligo di presentare relazioni annuali sui POP

Le disposizioni in materia di POP IV contenute nel regolamento dello SFOP³⁰ stabiliscono che gli Stati membri debbono trasmettere ogni anno alla

³⁰ Regolamento (CE) 2792/99, articolo 5.

Commissione un documento di sintesi sullo stato d'avanzamento del proprio programma pluriennale di orientamento. In queste relazioni devono figurare informazioni sullo sforzo di pesca per segmento della flotta e per attività di pesca, in particolare con riferimento all'evoluzione delle capacità e delle corrispondenti attività di pesca della flotta. Queste informazioni sono state raccolte e pubblicate in una relazione annua della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo.

La seguente tabella indica in che misura gli Stati membri hanno rispettato tale obbligo per il periodo 1997-2001. Le informazioni relative al 2002 non sono ancora disponibili.

Tabella 10. Rispetto, da parte degli Stati membri, dell'obbligo di presentare relazioni sui POP nel periodo 1997 – 2001

Stato membro	1997	1998	1999	2000	2001
B					
D					
DK					
E					
EL					
F					
FIN					
I					
IRL					
NL					
P					
S					
UK					

Dati al 21 febbraio 2003 provenienti dallo schedario della flotta

Dichiarazione completa
Dichiarazione incompleta
Nessuna dichiarazione

3. POLITICA STRUTTURALE

A fronte di risorse della pesca sempre più scarse e di un'economia sempre più competitiva, il settore della pesca dell'Unione europea è stato impegnato, per numerosi anni, in un necessario processo di ristrutturazione per garantire uno sfruttamento sostenibile delle risorse ittiche e mantenere la propria redditività. Nell'ambito della politica comune della pesca, l'Unione europea partecipa attivamente a tale ristrutturazione, mediante lo Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP). La maggior parte delle zone che dipendono dalla pesca possono inoltre beneficiare di contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE) per ristrutturare il settore e diversificare la propria base economica.

Lo SFOP fornisce contributi nei seguenti settori: ristrutturazione della flotta, aiuti per la piccola pesca costiera, attrezzature dei porti pescherecci, promozione dell'acquacoltura, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, promozione e ricerca di nuovi sbocchi per i prodotti della pesca, formazione, aiuti per la diversificazione delle attività nelle zone che dipendono dalla pesca, aiuti per la cessazione temporanea delle attività di pesca ed altre misure sociali a favore del settore durante il processo di ristrutturazione.

I contributi dello SFOP sono concessi in base a programmi pluriennali negoziati dalla Commissione con i singoli Stati membri. La dotazione di bilancio complessiva per lo SFOP nel periodo 2000-2006 è di 3,7 miliardi di €.

*Con la riforma della PCP sono stati introdotti significativi cambiamenti in tale settore, che hanno posto fine in particolare agli aiuti per il rinnovo della flotta e per il trasferimento a paesi terzi dal 1° gennaio 2005 e hanno limitato gli aiuti per l'ammodernamento delle navi ai miglioramenti in materia di sicurezza, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro a bordo (**Per ulteriori informazioni vedasi comunicato stampa sui risultati del Consiglio dei ministri per la pesca del 20.12.2002**).*

3.1 Relazioni annue concernenti lo Strumento finanziario di orientamento della pesca

Nell'ambito dell'applicazione delle misure strutturali comunitarie nel settore della pesca³¹, gli Stati membri sono tenuti a presentare annualmente alla Commissione, anteriormente al 30 aprile, lo stato di avanzamento di ogni programma, sia su carta che su supporto informatico. Tali relazioni debbono contenere i dati raccolti dal 1° gennaio 2000 e relativi all'anno che precede quello in cui vengono inviati. Ciò consente alla Commissione di sorvegliare attentamente l'impiego dei finanziamenti pubblici concessi ai vari programmi. In base a questi stati di avanzamento, la Commissione controlla che gli aiuti concessi nell'ambito dello SFOP dagli Stati membri siano conformi alle norme

³¹ Regolamento (CE) n. 366/2001 della Commissione (articolo 1, paragrafo 2).

dei Fondi strutturali (ad esempio criteri di ammissibilità, tassi di cofinanziamento, ecc.).

A partire dal 1° gennaio 2003 i contributi dello SFOP possono essere sospesi se uno Stato membro non rispetta gli obblighi in materia di presentazione delle relazioni.

Le **tabelle 11a e 11b** riprendono, rispettivamente, la situazione delle relazioni sullo stato d'avanzamento per il 2001 pervenute per le regioni dell'obiettivo 1 dei Fondi strutturali e per le regioni non interessate da tale obiettivo. Tali relazioni, che la Commissione avrebbe dovuto ricevere entro il 30 aprile 2002, dovevano contenere i dati relativi a ciascun programma raccolti dal 1° gennaio 2000 per il periodo fino al 31 dicembre 2001. Va invece segnalato che queste disposizioni non sono state rigorosamente rispettate. La Commissione ha ricevuto finora solamente 32 relazioni sullo stato d'avanzamento, per un totale di 49 programmi. Per nove programmi, non era finora necessario presentare tali relazioni, in quanto al 31 dicembre 2001 non era stato selezionato alcun progetto. La Commissione non ha ancora ricevuto le relazioni per i restanti otto programmi.

Tabella 11a. Relazioni sullo stato d'avanzamento per il 2001 pervenute alla Commissione per le regioni interessate dell'obiettivo 1 (regioni in ritardo sul processo di sviluppo), per ogni Stato membro

Stato membro	Titolo del programma	Pervenuta / Non necessaria
A	Austria - Burgenland	
B	Belgio - Hainault ATT.	
D	Germania - Pesca	
E	Spagna - Pesca	
EL	Grecia - Pesca	
F	Francia - Réunion	
F	Francia - Corsica	
F	Francia - Guadaloupe	
F	Francia - Guyana	
F	Francia - Martinique	
FIN	Finlandia - Nord	
FIN	Finlandia - Est	
I	Italia - Pesca (pluriregionale)	
I	Italia - Calabria	
I	Italia - Campania	
I	Italia - Molise	
I	Italia - Puglia	
I	Italia - Sardegna	
I	Italia - Sicilia	
IRL	Irlanda - Prod. Inv.	
IRL	Irlanda - Sud e Est	
IRL	Irlanda -BMW	
IRL	Irlanda PEACE II	
NL	Paesi Bassi - Flevoland	
P	Portogallo - Pesca (continente)	
P	Portogallo - Azores	
P	Portogallo - Algarve	
P	Portogallo - Alentejo	
P	Portogallo - Centro	
P	Portogallo - Madeira	
P	Portogallo - Norte	
S	Svezia - Norra	
S	Svezia - Södra	
UK	Regno Unito - Cornwall	
UK	Regno Unito - Merseyside	
UK	Regno Unito - W & V	
UK	Regno Unito - H & Is	
UK	Regno Unito - Irlanda del Nord PO	

Relazione
pervenuta

Non necessaria

Relazione non
pervenuta

Tabella 11b. Relazioni sullo stato d'avanzamento per il 2001 pervenute alla Commissione per le regioni non interessate dell'obiettivo 1, per ogni Stato membro

Stato membro	Titolo	Pervenuta / Non necessaria
A	Austria - Pesca	
B	Belgio - Pesca	
D	Germania - Pesca	
DK	Danimarca - Pesca	
E	Spagna - Pesca	
F	Francia - Pesca	
FIN	Finlandia - Pesca	
I	Italia - Pesca	
NL	Paesi Bassi - Pesca	
S	Svezia - Pesca	
UK	Regno Unito - Pesca	

<p>Relazione pervenuta</p>

4. ESECUZIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO

Le principali carenze riscontrate nell'applicazione della PCP riguardano controlli inadeguati sulle attività di pesca e la mancanza di uniformità nell'applicazione delle sanzioni per i trasgressori. Durante le consultazioni relative al Libro Verde vi è stata da varie parti, compresi i pescatori, la richiesta di creare, a livello comunitario, un sistema di sorveglianza più centralizzato ed uniforme, che dovrebbe maggiormente garantire, in tutta l'Unione, parità di condizioni indipendentemente da dove si svolgono le attività di pesca. Attualmente le modalità di controllo e di sorveglianza, che sono di competenza delle autorità nazionali, risultano frammentate, mentre le sanzioni per le infrazioni variano notevolmente e gli ispettori della Comunità dispongono di poteri limitati.

La riforma della politica della pesca introduce significativi cambiamenti in questo settore, con l'obiettivo di migliorare concretamente l'applicazione delle norme della PCP (Per una descrizione più particolareggiata di queste modifiche vedasi il [sito web sulla riforma della PCP](#)).

4.1 Comportamenti che violano gravemente le norme della PCP

La legislazione comunitaria prevede l'elenco dei comportamenti che violano gravemente le norme della Politica comune della pesca³². Gli Stati membri hanno concordato quali sono i tipi di comportamento particolarmente pregiudizievoli per la corretta applicazione di tali norme. Nei confronti di questi comportamenti, le autorità nazionali sono tenute ad applicare sanzioni “proporzionali, dissuasive ed efficaci”. Per garantire la massima trasparenza, gli Stati membri sono tenuti a notificare annualmente alla Commissione le procedure avviate nei confronti di coloro che hanno commesso gravi violazioni. Tali relazioni debbono specificare anche il tipo di procedura avviata, la zona in cui l'infrazione è avvenuta e le sanzioni imposte.

La **tabella 12** indica, per ogni Stato membro, il numero di casi in cui sono state imposte sanzioni e il numero di violazioni gravi delle norme della PCP nel 2001, suddivise per tipo di comportamento. I dati che vi figurano si basano sulle informazioni trasmesse dagli Stati membri.

(Vedasi inoltre la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sui comportamenti che violano gravemente le norme della Politica comune della pesca individuati nel 2001 – COM(2002)687)

³²

Regolamento (CE) 1447/1999 del Consiglio.

Tabella 12. NUMERO DI CASI IN CUI SONO STATE APPLICATE SANZIONI E NUMERO DI VIOLAZIONI GRAVI NEL 2001, SUDDIVISE PER TIPO DI COMPORTAMENTO E PER STATO MEMBRO

(dati basati sulle informazioni trasmesse dagli Stati membri), * tra parentesi, il numero di casi individuati

	A	B	D	DK	E	EL	FRA	IRL	I	NL	P	FIN	S	UK
Ostruzione al compito degli ispettori per la pesca		1 (7)	1 (1)	2 (2)	120 (133)		3 (14)	4 (4)	1 (1)	0 (1)				6 (6)
Falsificazione, dissimulazione, distruzione o alterazione di elementi di prova					0 (3)			1 (1)			3 (5)			
Ostruzione al compito degli osservatori					3 (3)						1 (1)			
Esercizio della pesca senza licenza, permesso o qualsiasi altra autorizzazione necessaria			8 (15)	1 (3)	1093 (1226)	19 (23)	4 (16)	1 (4)	207 (209)	1 (2)	151 (241)		3 (10)	3 (6)
Esercizio della pesca con un documento falsificato				0 (2)	3 (3)	1 (1)								
Falsificazione, soppressione o dissimulazione dei contrassegni di identificazione del peschereccio		0 (4)			4 (9)	5 (5)		1 (1)	33 (34)	0 (1)	11 (19)			
Utilizzazione o detenzione a bordo di attrezzi da pesca vietati		1 (12)	4 (6)	92 (93)	39 (54)	16 (16)	5 (27)	1 (4)	210 (213)	2 (11)	111 (190)	0 (1)		12 (12)
Utilizzazione di metodi di pesca vietati					76 (88)	62 (72)	0 (3)		79 (80)	2 (5)	85 (134)		0 (3)	2 (2)
Mancata rizzatura o stivaggio di attrezzi da pesca la cui utilizzazione è vietata in una determinata zona di pesca					1 (1)		1 (7)		11 (11)	0 (1)	2 (2)			
Pesca diretta o detenzione a bordo di una specie il cui stock è sottoposto a moratoria o di cui è vietata la pesca			1 (2)	3 (4)	171 (178)		6 (17)	8 (13)	39 (39)	1 (2)	4 (16)		0 (1)	4 (6)
Pesca non autorizzata		5 (21)	5 (6)	15 (19)	547 (684)	166 (178)	5 (36)	2 (4)	659 (669)	18 (23)	235 (410)	2 (6)	0 (6)	6 (6)
Inosservanza delle norme che disciplinano le dimensioni minime			6 (7)	34 (42)	304 (347)	57 (59)	31 (73)		80 (86)	21 (41)	18 (27)		0 (4)	8 (8)
Inosservanza delle norme e delle procedure che disciplinano i trasbordi					1 (4)									
Falsificazione dei dati o loro mancata registrazione nei documenti di controllo (ad esempio nel giornale di bordo) etc.)		10 (11)	74 (83)	124 (202)	129 (164)		28 (104)	16 (23)	17 (17)	1 (47)	5 (15)	2 (5)	2 (7)	45 (46)
Manomissione del sistema di controllo dei pescherecci via satellite		1 (1)			7 (11)			1 (11)						2 (2)
Inosservanza deliberata delle norme comunitarie sulla comunicazione a distanza dei movimenti dei pescherecci					7 (40)		4 (24)	4 (4)	12 (13)	0 (2)			0 (6)	
Inosservanza, da parte del comandante o del suo rappresentante, delle norme vigenti in materia di controllo per un peschereccio di un paese terzo che opera nelle acque comunitarie					1 (1)								0 (6)	
Sbarco di prodotti della pesca in contravvenzione alle norme comunitarie in materia di controllo e di esecuzione				2 (11)	129 (155)		4 (16)	3 (4)	2 (2)	0 (26)	5 (6)		0 (1)	2 (2)
Magazzinaggio, trasformazione, vendita e trasporto di prodotti della pesca non conformi alle norme vigenti in materia di commercializzazione	0 (1)			3 (3)	367 (607)	10 (10)	12 (35)		227 (228)	0 (5)	14 (52)			
Non specificato					3 (6)				26 (26)		0 (2)			

4.2 Ispezioni da parte di ispettori comunitari

La Commissione europea dispone di un piccolo gruppo di ispettori che l'aiutano a sorvegliare l'applicazione delle norme della PCP negli Stati membri. Il compito dei 25 ispettori è di osservare in che modo le autorità nazionali espletano le attività di controllo e di ispezione e di comunicare le proprie conclusioni alla Commissione.

Gli ispettori della Commissione possono effettuare controlli sul posto, esaminare documenti e eseguire indagini, verifiche ed ispezioni di propria iniziativa e utilizzando le proprie risorse. Essendo parte delle procedure di infrazione, i loro rapporti non sono pubblicamente accessibili, secondo quanto prevede il regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione³³. La Commissione intende tuttavia esaminare a quali condizioni, nonché secondo quali modalità e tempi tali rapporti potranno essere resi pubblici nelle future edizioni del bollettino.

Il numero di ispezioni eseguite dagli ispettori della Commissione variano di anno in anno, in base alle priorità e ai programmi specifici di ispezione. Esse privilegiano quegli Stati membri che registrano l'attività di pesca più intensa. *(Per informazioni generali sulle attività di pesca nell'Unione, vedasi "Fatti e cifre sulla PCP")*

Nelle **tabelle 13 e 14** sono indicate, in sintesi, le ispezioni eseguite dagli ispettori della Commissione nel 2002, suddivise per tipo di ispezione e per Stato membro:

Tabella 13. Numero e oggetto delle ispezioni degli ispettori comunitari nel 2002

Oggetto	Numero
Controllo sull'applicazione delle misure di emergenza a tutela del nasello e del merluzzo	35
Controllo sull'applicazione delle misure di controllo previste dagli accordi di pesca	5
Sorveglianza degli sbarchi di catture effettuate nel mar Baltico, comprese quelle di navi di paesi terzi	16
Sorveglianza degli sbarchi di specie pelagiche	8
Sorveglianza degli sbarchi di catture effettuate nel Mediterraneo. Controllo del rispetto delle norme tecniche	19
Verifica generale sull'applicazione delle misure di controllo da parte degli Stati membri	6
NAFO – Programma di ispezione e di sorveglianza. Ispezioni in mare	17
NEAFC – Programma di ispezione e di sorveglianza. Ispezioni in mare	4
Controllo del sistema di sanzioni imposte dagli Stati membri	6
Sorveglianza degli sbarchi provenienti dalla zona NAFO	1
TOTALE	117

³³

Regolamento (CE) 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, articolo 4, paragrafo 2.

Tabella 14. Numero di ispezioni degli ispettori comunitari in ogni Stato membro e al di fuori dell'Unione nel 2002

Stato membro	Numero
B	3
D	5
DK	9
E	17
EL	4
F	13
FIN	2
I	5
IRL	8
NL	5
P	3
S	6
UK	10
Al di fuori dell'Unione europea	27
TOTALE	117

4.3 Procedure d'infrazione in corso

La Commissione ha avviato numerose procedure d'infrazione nei confronti di alcuni Stati membri.

Per “**infrazione**” si intende una procedura adottata dalla Commissione e formalmente avviata nei confronti di uno Stato membro per inosservanza della legislazione comunitaria di base o secondaria (ovvero disposizioni contenute nei trattati, regolamenti e altri testi legislativi).

Qualora la Commissione ritenga che uno Stato membro sia venuto meno agli obblighi derivanti dalla legislazione comunitaria, essa invita lo Stato membro interessato a presentare le proprie osservazioni entro un determinato periodo di tempo inviando una **lettera di messa in mora**.

Se lo Stato membro interessato continua a non ottemperare ai propri obblighi e se la Commissione non modifica il proprio punto di vista a seguito delle osservazioni trasmesse dallo Stato membro in risposta alla lettera di messa in mora, la Commissione emette un **parere motivato** al quale lo Stato membro deve conformarsi entro un determinato termine.

Se lo Stato membro non si conforma al parere motivato, la Commissione può **adire la Corte di giustizia** (tale procedura è denominata **ricorso**).

La Corte di giustizia emette **sentenze** che sono vincolanti per gli Stati membri su ognuna delle questioni ad essa sottoposte.

Nella **tabella 15** sono indicate le procedure d'infrazione attualmente in corso per mancato rispetto delle norme della PCP.

Tabella 15. Procedure d'infrazione attualmente in corso per tipo di infrazione e Stato membro

INFRAZIONE	B	D	DK	E	EL	F	FIN	I	IRL	NL	P	S	UK	TOTALE
<i>Sovrasfruttamento</i>	7	2	11	11		7	2		6	2	5	6	8	67
<i>Mancata notifica di dati su catture/sforzo di pesca</i>						1	1	1	1	1	1	1	1	8
<i>Mancata osservanza della scadenza per l'introduzione del sistema SCP</i>					1									1
<i>Sorveglianza inadeguata delle misure tecniche di conservazione</i>				1		1		1						3
<i>Mancato rispetto degli obiettivi intermedi del POP IV</i>								1	1	1				3
<i>Misure inadeguate di controllo/ispezione per alcune attività di pesca ("pesce nero")</i>				1									1	2
<i>Impiego di licenze di pesca di navi trasferite a paesi terzi</i>										1			1	2
<i>Disposizioni in materia di pesca di specie oggetto di contingenti</i>	1													1
<i>Divieto di sbarco di alcuni prodotti della pesca</i>						1								1
TOTALE DI PROCEDURE DI INFRAZIONE IN CORSO	8	2	11	13	1	14	3	3	8	5	6	7	18	99

La maggior parte di queste procedure riguarda un sovrasfruttamento, ovvero il superamento dei contingenti assegnati ai singoli Stati membri. Gli addebiti riguardano generalmente una gestione inadeguata dell'utilizzazione dei contingenti da parte delle autorità nazionali che comporta, nella maggior parte dei casi:

- la mancanza di disposizioni adeguate sull'utilizzazione dei contingenti assegnati allo Stato membro interessato,
- la mancanza, l'inadeguatezza e/o l'inefficacia delle ispezioni e di altri controlli previsti dalle norme comunitarie,
- la mancata applicazione di un divieto provvisorio delle attività di pesca o l'interruzione tardiva della pesca, oppure
- la mancata applicazione di sanzioni dissuasive nei confronti dei trasgressori, nell'intento di incoraggiare il rispetto delle suddette norme.

Gli Stati membri per i quali sono stati constatati, dal 1985 in poi, i casi più numerosi di inosservanza delle norme sul sovrasfruttamento sono il Regno Unito, la Francia, la Spagna e la Danimarca. Casi meno frequenti di superamento sono stati rilevati per il Belgio, l'Irlanda, la Svezia, il Portogallo, la Finlandia, i Paesi Bassi e la Germania.

(Maggiori informazioni sullo stato d'avanzamento delle procedure in corso)

	85	86	87	88	(89)	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	N.	Fase	
B							X	X	X	X								97/2253	Ricorso	
											X	X						98/2255	Ricorso	
																	X	02/2204	Lettera di messa in mora	
D																X		02/2177		
																	X	02/2203		
DK				X														90/481	Ricorso	
						X	X	X										93/2219	Ricorso	
												X	X					98/2264	Ricorso	
														X				99/2283	Ricorso	
																X		00/2308	Parere motivato	
																	X	02/2164	Lettera di messa in mora	
E						X											X	02/2205	Lettera di messa in mora	
							X	X	X	X								92/2256	Ricorso	
								X	X	X								97/2254	Ricorso	
											X	X						98/2256	Ricorso	
														X				99/2284	Ricorso	
F				X													X	02/2206		
						X												90/418	Decisione 01.02.01	
							X											92/2258	Decisione 01.02.01	
								X	X	X	X							97/2255	Decisione 25.04.02	
												X	X					98/2257	Decisione 25.04.02	
														X				99/2285	Parere motivato	
FIN																	X	01/2224	Lettera di messa in mora	
																		02/2253		
IRL											X	X						02/2210	Ricorso	
											X	X						98/2261	Ricorso	
															X			00/2307	Parere motivato	
															X			02/2174	Lettera di messa in mora	
NL																X		02/2175	Lettera di messa in mora	
																	X	02/2207		
															X			00/2306	Parere motivato	
P																	X	02/2208		
										X								94/2256	Ricorso	
											X	X						98/2258	Ricorso	
S														X				02/2182	Lettera di messa in mora	
																X		02/2176	Lettera di messa in mora	
											X	X						98/2262	Ricorso	
													X					00/2171	Parere motivato	
UK														X	X			02/2171	Lettera di messa in mora	
																	X	02/2173	Lettera di messa in mora	
																		02/2172	Lettera di messa in mora	
	X	X	X																87/398-91/67	Decisione 14.11.02
				X		X													92/2257	Decisione 14.11.02
							X	X	X	X									97/2257	Decisione 14.11.02
										X	X							98/2259	Decisione 14.11.02	
															X			00/2305	Parere motivato	
															X			02/2173	Lettera di messa in mora	
																	X	02/2209		

Un secondo gruppo di procedure di infrazione riguarda la mancata trasmissione alla Commissione, da parte degli Stati membri, di alcune informazioni sulle attività di pesca, come richiesto dalla legislazione comunitaria (dati sulle catture e sullo sforzo di pesca), che debbono consentire alla Commissione di valutare se le norme della PCP vengono o meno applicate. Gli Stati membri interessati sono la Finlandia, la Francia, l'Irlanda, l'Italia, i Paesi Bassi, il Portogallo, il Regno Unito e la Svezia (*vedasi sezione 1 sulla gestione delle risorse della pesca*).

Nei confronti della Grecia è stata avviata una procedura per mancato rispetto della scadenza per l'introduzione del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (CSP).

Sono state inoltre avviate procedure d'infrazione per controlli inadeguati, da parte delle autorità nazionali, delle misure tecniche di conservazione (uso di reti da posta derivanti – Italia); cattura e/o commercializzazione di pesce sotto taglia (Francia e Spagna).

Procedure per il mancato rispetto dei programmi di orientamento pluriennali (POP) per la flotta sono state avviate nei confronti dell'Italia, dell'Irlanda e dei Paesi Bassi che non hanno conseguito gli obiettivi intermedi fissati dal POP per il periodo 1997-2001. (*vedasi sezione 2 sulla gestione della flotta*).

Sono state infine avviate procedure d'infrazione anche per: l'uso continuato di licenze di pesca appartenenti a navi trasferite a paesi terzi (Regno Unito e Paesi Bassi), le disposizioni che disciplinano la pesca di specie oggetto di contingenti nazionali (Belgio) e il divieto di sbarco per alcuni prodotti della pesca (Francia).

4.4 Ricorsi

In un secondo ricorso (ai sensi dell'articolo 228 del trattato CE), attualmente dinanzi alla Corte di giustizia, la Commissione ha chiesto alla Corte di imporre alla *Francia* il pagamento di una sanzione giornaliera di 316 500 euro, dal momento in cui verrà pronunciata la sentenza per il procedimento attualmente in corso fino a quando la Francia si conformerà alla sentenza della Corte dell'11 giugno 1991 che riscontrava la mancata applicazione, da parte di questo paese, delle misure tecniche comunitarie per la conservazione delle risorse della pesca.

(Per ulteriori informazioni vedasi anche [il comunicato stampa su tale procedura](#))

La Commissione ha inoltre deciso di rivolgersi alla Corte di giustizia per altri casi di sovrasfruttamento nei confronti degli Stati membri indicati nella successiva **tabella 16**:

Tabella 16. Ricorsi

Infrazione	B	DK	E	F	FIN	IRL	P	S
Mancato rispetto delle misure di conservazione/ delle taglie minime (secondo ricorso a norma dell'articolo 228 del trattato CE)				X				
Sovrasfruttamento (campagne di pesca)	dal 1991 al 1997	1988, dal 1990 al 1992 e dal 1994 al 1996 1997	dal 1990 al 1997		1995 / 1996	1995/ 1996	Dal 1994 al 1996	1995/ 1996

4.5. Sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee

Nel 2002 la Corte ha emesso tre sentenze relative a casi di sovrasfruttamento.

Essa ha statuito che la Francia è venuta meno ai propri obblighi di adottare i provvedimenti opportuni per la gestione dei contingenti ad essa assegnati ed il controllo delle attività di pesca, con il conseguente superamento, in numerosi casi, dei contingenti nelle campagne di pesca dal 1991 al 1996 e la mancata adozione di provvedimenti nei confronti dei trasgressori (sentenza del 25 aprile 2002 – procedimenti congiunti [C-418/00](#) e [C-419/00](#)).

Con le sentenze del 14 novembre 2002 (procedimenti [C- 454/99](#) e [C-140/00](#)), la Corte ha statuito che il Regno Unito è venuto meno ad obblighi analoghi per quanto concerne numerosi casi di superamento dei contingenti durante le campagne di pesca dal 1985 al 1988 e dal 1990 al 1996.

Trasmissione delle dichiarazioni di cattura da parte degli Stati membri

Anno 2002

Aggiornamento: 7 aprile 2003

	Gennaio		Febbraio		Marzo						Trim.
Sc.	15 FEBBRAIO		15 MARZO		15 APRILE		30 APRILE				Giorni
SM	A	B	A	B	A	B	C	D	E	F	
B	18/03/02		18/03/02	18/03/02	19/04/02	19/04/02	27/07/02	13/09/02			23
D	14/02/02	14/02/02	15/03/02	15/03/02	1/05/02	15/04/02	17/07/02	17/07/02	1/08/02		7
DK	13/02/02	13/02/02	26/03/02	26/03/02	11/04/02	1/05/02	11/04/02	11/04/02	11/04/02	11/04/02	15
E	11/03/02	11/03/02	22/03/02	22/03/02	29/04/02	29/04/02			10/01/03		45
EL	18/02/02		15/03/02		15/04/02				1/08/02		2
F	14/02/02		19/03/02	19/03/02	15/04/02	12/04/02		25/07/02			2
FIN	12/03/02		12/03/02		11/04/02		11/04/02		11/04/02		9
I	1/03/02		15/03/02		15/04/02						7
IRL		2/12/02	7/03/02	2/12/02		2/12/02					388
NL	7/03/02		27/03/02	29/03/02	27/05/02	27/05/02					65
P	15/02/02		15/03/02		15/04/02						0
S	14/02/02	14/02/02	15/03/02	15/03/02	15/05/02	15/05/02					29
UK	9/04/02	10/04/02	9/04/02	10/04/02	15/05/02	15/05/02					109

	Aprile		Maggio		Giugno						Trim.
Sc.	15 MAGGIO		15 GIUGNO		15 LUGLIO		31 LUGLIO				Giorni
SM	A	B	A	B	A	B	C	D	E	F	
B	21/05/02	21/05/02	13/06/02	12/06/02	17/07/02	17/07/02			13/09/02		6
D	15/05/02	15/05/02	14/06/02	13/06/02	11/07/02	11/07/02	9/08/02	9/08/02	9/08/02		-6
DK	13/05/02	13/05/02	14/06/02	14/06/02	9/07/02	9/07/02	31/07/02	30/07/02	30/07/02	30/07/02	-9
E	24/05/02	24/05/02	27/06/02	27/06/02	22/07/02	22/07/02			10/01/03		28
EL	15/05/02		17/06/02		18/07/02				12/09/02		3
F	15/05/02	13/05/02	17/06/02	10/06/02	15/07/02	15/07/02		25/07/02			-3

FIN	10/05/02		14/06/02	14/06/02	10/07/02	10/07/02			15/10/02		-9
I	15/05/02		19/06/02		12/07/02						1
IRL	29/05/02	2/12/02	8/07/02	2/12/02	7/08/02	2/12/02					286
NL	5/06/02	27/05/02	19/06/02	27/06/02	24/07/02	24/07/02					34
P	15/05/02		17/06/02		15/07/02		2/12/02		29/11/02		1
S	14/05/02	14/05/02	14/06/02	28/06/02	12/07/02	12/06/02	8/008/02	8/08/02		8/08/02	-13
UK	15/05/02	15/05/02	19/06/02	19/06/02	16/07/02	16/07/02					5

	Luglio		Agosto		Settembre						Trim.
Sc.	15 AGOSTO		15 SETTEMBRE		15 OTTOBRE		30 OTTOBRE				Giorni
SM	A	B	A	B	A	B	C	D	E	F	
B	14/08/02	14/08/02	18/09/02	18/09/02	18/10/02	18/10/02	23/10/02	23/10/02	23/10/02		5
D	13/08/02	9/08/02	16/09/02	12/09/02	11/10/02	8/10/02	21/10/02	21/10/02	21/10/02		-11
DK	12/08/02	12/08/02	12/09/02	12/09/02	11/10/02	14/10/02	23/10/02	23/10/02			-9
E	16/08/02	16/08/02	1/10/02	1/10/02	18/10/02	18/10/02			10/01/03		20
EL	14/08/02		13/09/02		27/09/02				31/10/02		-11
F	16/08/02	13/08/02	16/09/02	9/09/02	16/10/02	10/10/02	9/12/02	9/12/02			-5
FIN	15/08/02		17/09/02		14/10/02				15/10/02		1
I	1/08/02		16/09/02		11/10/02	7/09/02					-28
IRL	19/09/02	2/12/02	20/09/02	2/12/02	23/10/02	10/12/02					146
NL	6/09/02	13/09/02	23/09/02	24/09/02	16/10/02	17/10/02					36
P	14/08/02		13/09/02		15/10/02		20/01/03				-2
S	15/08/02	15/08/02	16/09/02	16/09/02	14/10/02	14/10/02	31/10/02	31/10/02			0
UK	15/08/02	15/08/02	13/09/02	13/09/02	16/10/02	15/10/02					-2

	Ottobre		Novembre		Dicembre						Trim.	Finale
Sc.	15 NOVEMBRE		15 DICEMBRE		15 GENNAIO		31 GENNAIO				Giorni	A + B
SM	A	B	A	B	A	B	C	D	E	F		Giorni
B	13/11/02	13/11/02	12/12/02	12/12/02	17/01/03	17/01/03	29/01/03	29/01/03	29/01/03		-3	2,5
D	15/11/02	15/11/02	13/12/02	13/12/02	14/01/03	14/01/03	28/01/03	29/01/03	29/01/03		-3	-1,0

DK	12/11/02	12/11/02	13/12/02	13/12/02	14/01/03	14/01/03	14/01/03	14/01/03	14/01/03	14/01/03	-6	-0,7
E	18/11/02	18/11/02	14/12/02	14/12/02	17/01/03	17/01/03			10/01/03		4	8,1
EL	14/11/02		20/12/02		23/01/03				4/02/03		6	0,0
F	15/11/02	12/11/02	18/12/02	18/12/02	16/01/03	9/01/03	24/02/03	24/02/03			-1	-0,5
FIN	13/11/02		17/12/02		15/01/03		15/01/03				0	0,1
I	12/11/02	12/11/02	12/12/02	18/12/02	20/01/03	20/01/03					2	-1,5
IRL	15/11/02	10/12/02	20/12/02		28/01/03	28/01/03					28	70,5
NL	19/11/02	19/11/02	20/12/02	20/12/02	16/01/03	16/01/03	4/02/03	4/02/03	14/02/03	14/02/03	10	12,0
P	15/11/02		16/12/02		15/01/03	15/01/03	31/03/03		4/04/03		1	0,0
S	15/11/02	14/11/02	20/12/02	20/12/02	14/01/03	14/01/03	31/01/03	31/01/03	31/01/03		4	1,6
UK	14/11/02	14/11/02	16/12/02	16/12/02	15/01/03	15/01/03					0	9,4

Caricato da SM con Fides II

In generale non pervenuta

Pervenuta su formato e-mail Fides

Occasionalmente non trasmessa

Utilizzato formato scorretto

Forniti fogli elettronici Excel

Mappa delle zone CIEM

- I Mar di Barents
- IIa Mare di Norvegia
- IIb Spitzbergen e Isola degli Orsi
- IIIa Skagerrak e Kattegat
- IIIb Sund
- IIIc Belt
- IIId Mar Baltico
- IVa Mare del Nord settentrionale
- IVb Mare del Nord centrale
- IVc Mare del Nord meridionale
- Va Islanda
- Vb Færøer
- VIa Scozia occidentale
- VIa Scozia occidentale (Clyde stock)
- VIb Rockall
- VIIa Mare d'Irlanda
- VIIb Irlanda occidentale
- VIIc Porcupine Bank
- VIIId Manica orientale
- VIIe Manica occidentale
- VIIIf Canale di Bristol
- VIIg Irlanda sud-orientale
- VIIh Little Sole
- VIIj Great Sole
- VIIk Great Sole occidentale
- VIIIa Bretagna meridionale
- VIIIb Guascogna meridionale
- VIIIc Spagna settentr. e nord-occid.
- IIId Guascogna centrale
- VIIIe Guascogna occidentale
- IXa Costa portoghese
- IXb Portogallo occidentale
- X Azzorre
- XII Azzorre settentrionali
- XIVa Groenlandia orientale
- XIVb Groenlandia sud-orientale

